

19/184/CU01-02/C2

POSIZIONE IN MERITO ALLA MANOVRA 2020

- DL 124/2019 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”
- DDL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all’esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree indicate prioritarie

Punti 1 e 2) Conferenza Unificata

SITUAZIONE GRANDEZZE MACROECONOMICHE

- Gli indicatori di finanza pubblica aggiornati dalla NADEF 2019

TAVOLA III.2: QUADRO PROGRAMMATICO SINTETICO DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)

		2018	2019	2020	2021	2022
INDEBITAMENTO NETTO	(Nota agg. DEF)	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8	-1,4
	(DEF 2019)	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5
INTERESSI	(Nota agg. DEF)	3,7	3,4	3,3	3,1	2,9
	(DEF 2019)	3,7	3,6	3,6	3,7	3,8
SALDO PRIMARIO	(Nota agg. DEF)	1,5	1,3	1,1	1,3	1,5
	(DEF 2019)	1,6	1,2	1,5	1,9	2,3
INDEBITAMENTO NETTO STRUTTURALE (1)	(Nota agg. DEF)	-1,5	-1,2	-1,4	-1,2	-1
	(DEF 2019)	-1,4	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8
DEBITO (lordo sostegni)(2)	(Nota agg. DEF)	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4
	(DEF 2019)	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9
DEBITO (netto sostegni) (2)	(Nota agg. DEF)	131,5	132,5	132	130,3	128,4
	(DEF 2019)	128,8	129,4	128,1	127,2	125,9
SALDO SETTORE PUBBLICO	(Nota agg. DEF)	-2,3	-2,3	-2,5	-1,9	-1,3
	(DEF 2019)	-2,3	-3,2	-2,4	-2,1	-1,3
SALDO SETTORE STATALE	(Nota agg. DEF)	-2,6	-2,4	-2,6	-2	-1,5
	(DEF 2019)	-2,6	-3,4	-2,5	-2,2	-1,9

1) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica.

2) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2019 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM.

(valore assoluto x 1000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIL tendenziale	1.736,6	1.765,4	1.783,1	1.824,5	1.866,5	1.913,6
PIL programmatico	1.736,6	1.765,4	1.783,1	1.818,0	1.867,9	1.917,3

In particolare si osserva:

- ✓ il **PIL programmatico** nel 2020 è inferiore al PIL tendenziale
- ✓ il **debito** cresce rispetto alle previsioni del DEF2019
- ✓ la NADEF fissa per il 2020 un obiettivo di **indebitamento netto** (deficit) pari al 2,2% del prodotto interno lordo (PIL), rispetto alla legislazione vigente che determinerebbe un rapporto deficit/PIL pari all'1,4%. Lo spazio di bilancio per una manovra espansiva si attesta a circa 0,8 punti percentuali di PIL (circa 14,5 miliardi di euro).
- ✓ in diminuzione nel 2020 il valore **dell'occupazione**

TAVOLA I.2: QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,8	0,1	0,6	1,0	1,0
Deflatore PIL	0,9	0,9	1,3	1,7	1,7
Deflatore consumi	0,9	0,8	1,0	1,9	1,8
PIL nominale	1,7	1,0	2,0	2,7	2,6
Occupazione ULA (2)	0,8	0,5	0,4	0,6	0,9
Occupazione FL (3)	0,8	0,5	0,4	0,7	0,9
Tasso di disoccupazione	10,6	10,1	10,0	9,5	9,1
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,5	2,7	2,7	2,6	2,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro.

- ✓ Riguardo al **debito delle amministrazioni** il trend definisce una **riduzione** del debito per le **amministrazioni locali dal 2014 al 2022 del 15% circa** e un **aumento** di quello delle **amministrazioni centrali del 20% circa**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro									
Amministrazioni pubbliche	2.136.015	2.172.850	2.217.910	2.263.056	2.380.306	2.420.341	2.457.921	2.492.070	2.519.922
in % del PIL	132,5	132,1	132,0	131,8	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4
Amministrazioni centrali	2.048.532	2.089.205	2.138.134	2.184.998	2.303.225	2.345.237	2.384.968	2.421.433	2.451.713
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.222	127.133	125.156	123.005	120.689	118.263
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	126	126	126	126	126
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro									
Amministrazioni pubbliche	2.075.686	2.114.619	2.159.679	2.204.825	2.322.075	2.362.110	2.399.823	2.434.364	2.462.717
in % del PIL	128,8	128,5	128,5	128,4	131,5	132,5	132,0	130,3	128,4
Amministrazioni centrali	1.988.203	2.030.974	2.079.903	2.126.767	2.244.994	2.287.006	2.326.870	2.363.728	2.394.507
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.222	127.133	125.156	123.005	120.689	118.263
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	126	126	126	126	126

Dati estratti da: TAB. III.1.1 - Debito delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore (milioni di euro e % del PIL) anni 2018 - 2022 estratto da NADEF 2019; anni precedenti DEF 2017 NADEF 2017 e 2016

- Le **risorse per il finanziamento degli interventi** previsti dalla manovra di bilancio per il 2020, pari a quasi 0,8 per cento del PIL, saranno assicurate dai seguenti ambiti di intervento:
 - Misure di **efficientamento della spesa pubblica** e di revisione o soppressione di disposizioni normative vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità, per un risparmio di oltre 0,1 punti percentuali di PIL.
 - Nuove **misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, nonché interventi per il recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione dell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per un incremento totale del gettito pari a 0,4 per cento del PIL.

- **Riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l'ambiente e nuove imposte ambientali**, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 per cento del PIL.
- **Altre misure fiscali**, fra cui la proroga dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, per oltre 0,1 punti percentuali.

L'impatto macroeconomico delle misure determina un incremento del PIL limitato allo 0,2% rispetto al tendenziale: il PIL programmatico 2020 è atteso in crescita pari allo 0,6%.

TAVOLA II.3: IMPATTO MACROECONOMICO DELLE MISURE PROGRAMMATICHE RISPETTO ALLO SCENARIO TENDENZIALE
SCENARIO TENDENZIALE (differenze tra i tassi di variazione del PIL)

	2020	2021	2022
Rimodulazione imposte indirette	3	2	-2
Riduzione cuneo fiscale	1	1	1
Politiche invariate e proroghe interventi in scadenza	0,1	0,2	0,1
Maggiori entrate	-0,1	-0,2	-0,1
Riduzioni di spesa	-0,1	0,0	0,0
Totale (*)	0,2	0,2	0,0

(*) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALLE RSO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

contributo in termini di indebitamento netto e SNF	2019	2020
Contributo alla finanza pubblica (manovre dal 2014 ad oggi)	9.696,20	9.696,20
sentenza Corte Costituzionale n. 103/2018		-750,00
legge 205/2017 c.776	-200,00	-200,00
tagli da coprire	9.496,20	8.746,20

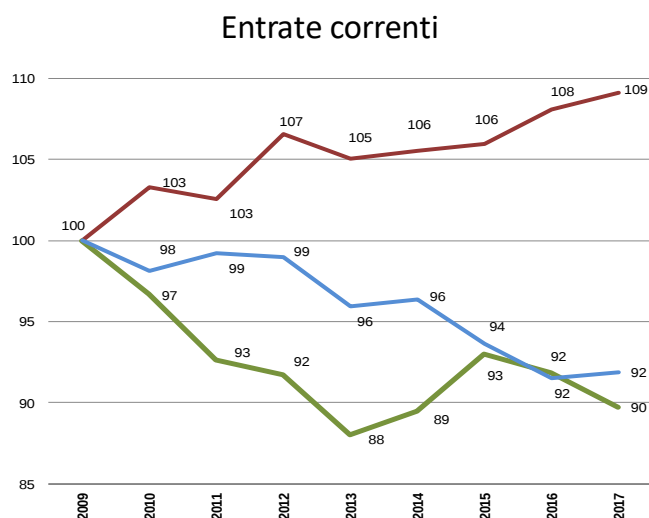
COPERTURE

Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	7.000,00	7.000,00
Avanzo	1.696,20	837,80
intesa Stato - Regioni 15 ottobre 2018 - maggiori investimenti a carico delle regioni - effetto sull'indebitamento netto	800,00	908,40

ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA MANOVRA		
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	660,00	660,00
legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) - comma 392 rideterminazione del FSN	3.666,04	3.666,04
Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 (da RSS a carico delle RSO)	604,00	604,00
rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti (taglio DL 50/2017 e copertura detrazione abbonamenti TPL)	155,44	156,44
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	14.581,68	13.832,68

Dal 2009 al 2017, in termini reali, la crisi economica e i tagli di bilancio ha comportato per le Regioni una riduzione del 10% delle entrate correnti.

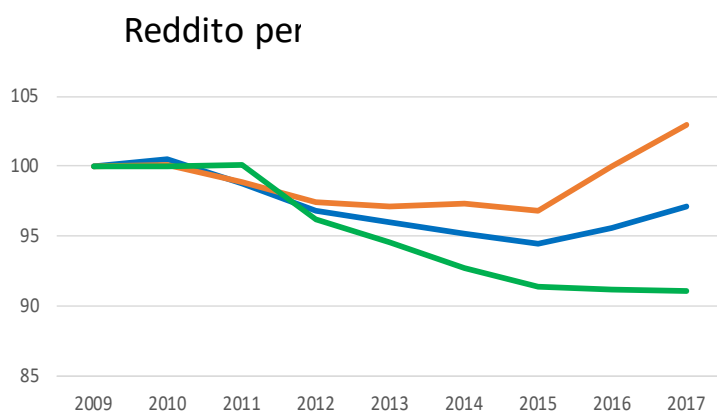
— Amm.ni centrali
— Regioni
— Comuni



Fonte: elaborazioni su dati Istat. Valori in termini reali di riferimento 2010, numeri indice 2009=100

In 9 anni per il personale dipendente le amministrazioni regionali hanno tagliato il 9%, quelle centrali hanno speso il +3% in più.

— Amministrazioni pubbliche
— Amministrazioni regionali
— Amministrazioni centrali



Redditi da lavoro dipendente	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Amministrazioni pubbliche	171.676	172.548	169.615	166.142	164.784	163.468	162.074	164.096	166.683
Amministrazioni centrali	96.181	96.261	95.050	93.719	93.453	93.592	93.166	96.190	99.040
Amministrazioni regionali	6.128	6.128	6.134	5.895	5.796	5.680	5.598	5.585	5.578

Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a) (milioni di euro correnti)

Dal 2009 al 2017 per i consumi di beni e servizi le amministrazioni regionali hanno tagliato il 27%, quelle centrali speso il +20% in più.



Consumi intermedi e Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori di mercato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Amministrazioni pubbliche	131.175	133.637	131.774	130.368	133.131	133.100	133.799	136.652	141.744
Amministrazioni centrali	21.412	21.645	20.502	19.445	20.997	21.017	22.631	23.341	26.497
Amministrazioni regionali	6.664	6.486	5.594	5.425	5.649	5.347	4.973	5.182	4.867

Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a) (milioni di euro correnti). ISTAT data pubblicazione aprile 2019

LE PRIORITA' REGIONALI

Anche quest'anno, il 10 ottobre 2019, nello spirito di **leale collaborazione** è stato siglato un accordo in Conferenza Stato-Regioni in occasione alla stesura della legge di bilancio **antecedente** l'approvazione della manovra in Consiglio dei Ministri, proseguendo la buona prassi inaugurata lo scorso anno con l'accordo del 15 ottobre 2018.

L'Accordo con il Governo lo scorso anno ha permesso di:

- **riqualificare la spesa corrente verso investimenti per la crescita con programmazione pluriennale 2019–2023** (copertura dei tagli alle RSO per 2,496 miliardi di euro nel 2019 ed 1,746 miliardi di euro nel 2020 attraverso lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici)
- **salvaguardare integralmente i trasferimenti alle Regioni finalizzati al sostegno delle «Politiche sociali» e della formazione.**

Le Regioni e le Province autonome auspicano la prosecuzione del confronto e la condivisione delle priorità del Paese, anche mediante un'individuazione stabile e concertativa **di questo metodo di lavoro per valorizzare una leale collaborazione “forte”, tesa a garantire quella molteplicità di interessi, ricadenti sia nelle materie di competenza statale sia nelle materie di competenza regionale, sia in quelle concorrenziali ove l'intesa è il metodo prefigurato anche dalla Corte Costituzionale.**

Le norme concordate nel recente accordo del 10 ottobre scorso sono state inserite:

- nel DL 124/2019 quelle riguardanti:

- il “rinvio dell’applicazione del D.lgs.68/201”¹ a seguito delle prime riunioni del Tavolo definito dalla legge 145/2018;
- norme per l’attuazione dell’art.27 del DL 50/2017 in materia di TPL;
- l’aggiornamento della finalizzazione delle risorse per investimenti in coerenza con i temi definiti dalla NADEF 2019;
- la proroga dei termini per la definizione del Patto Salute 2019 – 2021(così da salvaguardare l’incremento delle risorse già previste a legislazione vigente per il fabbisogno sanitario nazionale)
- nel ddl Bilancio 2020 quelle inerenti:
 - l’attuazione delle sentenze n.247/2017 e n. 101/2018 per le RSO” (anticipo al 2020 della possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa);
 - l’incremento delle risorse del programma pluriennale di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico.

Rimane confermata la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle RSO dalla manovra nonostante un peggioramento degli obiettivi per lo Stato.

	2016	2017	2018	2019	2020
avanzo (milioni) RSO	1.900	1.974	2.300	1.696	838
pari al %PIL programmatico (consuntivo) NADEF 2019	0,11%	0,11%	0,13%	0,10%	0,05%

Le Regioni chiedono di condividere con il Governo le priorità che necessitano di una risoluzione organica nell’arco pluriennale per dare fondamento e stabilità alla crescita del Paese, nel solco della leale collaborazione che ha già sortito i primi effetti positivi, con l’auspicio che il **rapporto collaborativo inaugurato con l’Esecutivo statale prosegua anche nella fase parlamentare per l’approvazione della Legge di Bilancio, anche mediante un ruolo guida del Governo nella esaltazione della totalità degli interessi statali e regionali.**

In particolare le Regioni e Province autonome segnalano le seguenti priorità:

➤ **Sanità: nuovo patto salute, FSN e investimenti**

È urgente un nuovo accordo sul Patto Salute 2019–21, anche in vista della proroga al 31 dicembre 2019 (appena approvata nel DL 124/2019), che non può non essere aggiornato sulla base della proiezione pluriennale della manovra statale in quanto manca il finanziamento per l’anno 2022.

- Stabilizzare la crescita del Fondo Sanitario Nazionale in rapporto al PIL al fine di:
 - *garantire i rinnovi contrattuali*
 - *applicare a pieno regime i nuovi LEA*
- Ridurre i vincoli alla destinazione delle risorse
- Nuova *governance* delle politiche sul personale (fabbisogni formativi art. 22 Patto per la salute)
- Nuova *governance* delle politiche e della spesa per il farmaco
- Riformare le Agenzie Nazionali e l’Istituto Superiore di Sanità
- Sviluppare la ricerca biomedica a supporto dell’assistenza e delle politiche di investimento
- Estendere il Servizio 112 NUE a tutte le Regioni
- Soluzione a regime del tema «Emotrasfusi»

➤ **Trasporti, mobilità e infrastrutture**

Si ritiene necessaria una **valutazione in ordine al Fondo Nazionale dei Trasporti** che, nella attuale dotazione di poco meno di 5 mld di euro, **è fortemente sottostimato**, intraprendendo, **un percorso che innanzitutto ampli la dotazione finanziaria e che utilizzi ai fini dei criteri di riparto virtuosità e fabbisogno standard** e si proceda al più presto alla **fiscalizzazione del Fondo nell'ambito delle procedure del Tavolo di cui al comma 958 della legge 145/2018 in attuazione del D.lgs. N. 68/2011**

➤ **Programmazione europea e il fondo sviluppo e coesione**

Le Regioni evidenziano la necessità di porre in essere un **metodo collaborativo tra Regioni e Governo con l'obiettivo di individuare le linee di azioni prioritarie e i campi d'intervento essenziali per un'efficiente accelerazione della spesa ai fini di far crescere il Paese.**

A tal proposito, si rileva come nell'ultimo settennio, che ha visto una centralizzazione della spesa in capo allo Stato, non vi sia stato nessun effetto propulsivo, essendo stato speso meno del 10% della spesa programmata per il periodo 2014- 2021.

Per questo motivo, si ritiene quantomai indispensabile un ritorno al criterio metodologico che ha caratterizzato il periodo di programmazione 2007/2013, **affidando alle Regioni la leva della spesa nonché il ruolo di "hub" dei fondi europei di coesione**, mediante l'attivazione e la gestione degli interventi in capo alle Regioni così da velocizzarne la realizzazione.

In questo modo, si avrebbe una valorizzazione **dell'adeguatezza dell'ente regionale in funzione delle proprie specificità territoriali** e delle diverse caratteristiche che connotano le diverse aree del Paese.

Si ritengono necessarie ripristinare come minimo le intese con le amministrazioni interessate cancellate dall'attuale testo del DDL Bilancio art.33

➤ **Ristrutturazione del debito**

Le Regioni hanno definito apposito emendamento a riguardo nel segno dell'**esperienza positiva maturata gli scorsi anni** in applicazione dell'art.45 del DL 66/2014 e dei buoni esiti delle operazioni di ristrutturazione anche al fine di implementare gli investimenti attraverso l'utilizzo dei risparmi.

➤ **Sviluppo sostenibile: infrastrutture e governo del territorio**

Il ruolo programmatico delle Regioni ha già, sortito una crescita degli investimenti strategici, riscontrabile nei dati degli investimenti diretti e indiretti:

investimenti indiretti	2017	2018	2019	incremento 2019 /2017
Regioni e Province Autonome	5.863	6.655	6.653	13,47%

investimenti diretti	2017	2018	2019	incremento 2019 /2017
Regioni e Province Autonome	847	826	950	12,16%

Si sottolinea l'importanza di un **vigoroso rilancio degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale** e si chiede di affrontare, sempre nell'ottica di una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo nonché **secondo il metodo cooperativo, una definizione delle priorità del Paese nei vari settori in cui gli enti regionali agiscono direttamente nel proprio territorio**, anche **definendo gli specifici ambiti di azione e delle correlate linee di intervento delle politiche di investimento**.

In quest'ottica, al fine del rilancio del sistema Paese, si ritiene non più rinviabile **un rilancio delle opere pubbliche, accelerando la programmabilità degli investimenti e la crescita dei territori** attraverso una gestione diversa rispetto a quella attuale, in cui il modello di sviluppo vede protagonista **la sinergia istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti territoriali**.

È improcrastinabile:

- **la pianificazione degli investimenti già programmati in materia di sicurezza, infrastrutture per il trasporto** (ferroviarie, stradali, portuali, mobilità sostenibile etc.) e **rinnovo parco mezzi** (ferroviari, bus, navali) con attenzione alla messa in sicurezza delle Ferrovie ex-concesse.
- **la pianificazione degli investimenti per il completamento del comparto infrastrutturale dei Servizi Idrici Integrati ai fini del risparmio idrico** (risanamento reti di distribuzione, riuso delle acque reflue) **e della tutela ambientale** (collettamento acque reflue, depurazione).
- il rifinanziamento e razionalizzazione dei fondi in materia di **politiche per la casa e abitative** nonché il **superamento delle barriere architettoniche**.

Si evidenzia la necessità di una previsione organica e concertata riguardo la **c.d. “legge olimpica”**, finalizzata all'accelerazione delle opere infrastrutturali connesse alla realizzazione dei **“Giochi Olimpici 2026 Milano - Cortina”** così da contribuire anche attraverso questa leva alla crescita del Paese.

➤ **Ambiente e green economy**

- Istituzione di un fondo nazionale permanente destinato a finanziare interventi di bonifica, alimentato anche mediante il rafforzamento della persecuzione del risarcimento di danni ambientali.
- Nuova organica articolazione del riparto delle funzioni ambientali tra gli enti.
- Rifinanziamento dei fondi per le misure per il miglioramento della qualità dell'aria anche per far fronte alle infrazioni comunitarie.

➤ **Politiche passive del lavoro e incentivi del lavoro**

Con riferimento al Programma: 1.1 –Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006), di cui alla Missione: 1 Politiche per il lavoro (026) contenuta nello Stato di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, si segnala - come peraltro riportato nella Relazione Illustrativa - una riduzione delle risorse del Fondo per il credito ordinario per l'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito in crisi di circa 92 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia una significativa diminuzione delle previsioni di cassa per i trattamenti di integrazione salariale e delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro nonché degli oneri relativi ai trattamenti di mobilità e di disoccupazione. Si chiede pertanto un immediato ripristino di tali risorse.

➤ **Misure di perequazione e coesione anche riguardo all'insularità**

L'adozione di congrue misure di perequazione e coesione alla luce della legislazione vigente con particolare riferimento alla legge n. 42 del 2009, della giurisprudenza costituzionale, nonché delle risoluzioni del Parlamento europeo in materia di insularità.

➤ **Ambito Istituzionale**

- **le Regioni e le Province autonome chiedono un completamento dell'iter per l'autonomia differenziata ex art. 116 Cost e art. 119 della Costituzione in attuazione della legge n. 42/2009 e del D.lgs. n. 68/2011., già richiesta da parte di alcune Regioni, nell'ambito di una cornice omogenea per favorirne l'attuazione da parte di tutte le Regioni che ne facciano richiesta.**
- **La verifica complessiva dell'attuazione della Legge 56/2014, soprattutto in relazione alla organizzazione degli assetti territoriali, in particolar modo delle Province, delle funzioni loro conferite e delle dotazioni finanziarie a supporto e l'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 205/2016 e 137/2018 in materia di assegnazione risorse agli enti subentranti nelle funzioni non fondamentali delle Province.**

– **Conclusione delle intese con tutte le Regioni speciali**

- **Leale collaborazione e sistema delle Conferenze:** è quantomai necessario un potenziamento del sistema degli Enti territoriali e delle Regioni anche e soprattutto, attraverso la cooperazione istituzionale che sempre maggiormente incide sull'elaborazione e sull'attuazione delle politiche pubbliche mediante le funzioni affidate ai diversi livelli di governo dalla Carta costituzionale.

Pertanto, si ritiene necessario richiamare la necessità di inserire o richiamare nelle norme le intese con la Conferenza Stato – Regioni o con le amministrazioni interessate quando le materie trattate sono di competenza regionale o in materia concorrente: ad esempio (elenco non esaustivo) non sono stati inseriti i richiami o sono stati cancellati dall'attuale testo del DDL Bilancio negli artt.7, 8, 33, 34.

- **Politiche fiscali nazionali:** si ricorda la necessità di applicare la compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi, in linea con l'articolo 2, comma 1, lett. t), della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci regionali.
- **Rinnovo dei contratti pubblici:** la norma (art.13) incrementa le risorse per il rinnovo del contratto per il personale statale dell'1,3% per il 2019, dell'1,9% per il 2020 e del 3,5% a decorrere dal 2021. Ai sensi del comma 438, dell'art.1 della legge 145/2018 gli incrementi

contrattuali per il settore non statale, da definirsi con i medesimi criteri applicati al settore statale, determinano a carico dei bilanci degli enti interessati oneri stimabili in 940 ml per il 2019, 1.340 ml per il 2020 e 2.530 ml a decorrere dal 2021. Gli incrementi si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il cui Fondo non è prevista la proiezione pluriennale al 2022.

Si ravvisano pertanto criticità per l'assenza di ulteriori risorse soprattutto nel settore sanitario per far fronte al rinnovo del contratto.

Roma, 15 novembre 2019

Allegati 1 e 2

**EMENDAMENTI AL DL 26 OTTOBRE 2019 N.124 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE
E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI**

ATTO CAMERA 2220

1. Personale Enti servizio sanitario nazionale.....	3
VERSIONE IN SUBORDINE	3
2. “Regioni benchmark”	4
3. Debiti fuori bilancio.....	5
4. Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.	6
5. Disposizioni in materia di tassa automobilistica relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.	8
6. Misure per semplificare l’iter delle gare	10
7. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia.....	11
8. Modifica al D.Lgs. n. 502/1992 in materia previdenziale (sanità)	13
9. Modifica al DL 95/2012 in materia acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.	14
10. Modifiche articolo 40 in materia di vincoli società quotate	16
11. Modifiche all’art.30 (fondi comuni investimento)	17
12. Abrogazione art.4	17
13. Modifiche art. 47 “disposizioni sul trasporto pubblico locale”	18

1. Personale Enti servizio sanitario nazionale

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole “5 per cento” ovunque ricorrenti sono sostituite con “10 per cento”.

Relazione

La norma interviene potenziando la misura prevista dal DL 35/2019 finalizzata a superare la carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del *turn-over* anche in relazione, in particolar modo, ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale.

È previsto l'incremento del limite per la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione dal 5% al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e rispetto al valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'art. 2, co. 71, della legge 191/2009) ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Sono salvaguardati pertanto l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN e con quanto disposto dal comma 516, lettera o) articolo 1 l.145/2018, che ha previsto che l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale debba essere una delle misure di programmazione da definirsi in sede di sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021.

VERSIONE IN SUBORDINE

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo le parole “al 5 per cento” sono sostituite con “al 5 per cento per l'anno 2019, al 7,5 per cento per l'anno 2020 ed al 10 per cento a decorrere dall'anno 2021”;
- b) al quarto periodo le parole “del 5 per cento” sono sostituite con “del 10 per cento”.

Relazione

La norma interviene potenziando la misura prevista dal DL 35/2019 finalizzata a superare la carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del *turn-over* anche in relazione, in particolar modo, ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale.

È previsto l'incremento graduale del limite per la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione dal 5% del 2019 al 10% del 2021 dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e rispetto al valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'art. 2, co. 71, della legge 191/2009) ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Sono salvaguardati pertanto l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN e con quanto disposto dal comma 516, lettera o) articolo 1 l.145/2018, che ha previsto che l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale debba essere una delle misure di programmazione da definirsi in sede di sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021.

Testo comma 1 art.11

1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale *delle regioni*, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli *indirizzi regionali* e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. “Regioni benchmark”

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis:
“12 bis. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.””

Relazione

La norma prevede che siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni eleggibili secondo i criteri previsti dalla legge.)

3. Debiti fuori bilancio

All'art.46, dopo il comma 1 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

Al comma 4, dell'art.73 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 dopo le parole “lettera a)” sono aggiunte “e lettera e)”.

Relazione

Scopo della norma è la semplificazione e la riduzione di spesa corrente determinata dall'eliminazione dell'iter, magari per riconoscere spese irrisorie, che una legge regionale deve seguire, banalmente anche i costi della convocazione del Consiglio regionale, quando sarebbe possibile se ci sono le coperture a bilancio farlo con delibera di Giunta regionale, fermo restando la responsabilità soggettiva in materia di variazioni al bilancio (**problematica peraltro non altrettanto valida per gli enti locali**). Non ultimo, si determina una semplificazione della procedura per la riduzione dei tempi di riconoscimento del debito e conseguentemente anche una accelerazione dei pagamenti evitando, ovvero riducendo, eventuali interessi per ritardo dei pagamenti.

La norma prevede che la Giunta regionale riconosca con propria deliberazione, la legittimità dei debiti fuori bilancio delle spese di cui al comma 1, lettere e) in analogia alla disciplina prevista per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (introdotta dall'art.38 ter del DL 34/2019) qualora trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, compatibili con le norme in vigore in materia di variazioni al bilancio; senza quindi sottratte al Consiglio regionale la responsabilità delle variazioni da adottare esclusivamente in via legislativa.

Trattandosi di impegni di spesa che trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio, le relative previsioni di spesa sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati. Pertanto non si favorisce la formazione del debito fuori bilancio.

Inoltre, si ricorda che proprio perché si tratta di spese che trovano copertura finanziaria nelle risorse già stanziata a bilancio di previsione, vengono rispettati in automatico gli equilibri già calcolati in sede di bilancio.

Le risorse a copertura, infatti, possono essere:

- 1) le medesime stanziata per la stessa tipologia di spesa della legge su cui il CR si è già espresso approvando la legge;
- 2) possono ottenersi tramite la riduzione di specifici stanziamenti già previsti a bilancio;
- 3) compensazione tramite prelievi da fondi previsti per legge già stanziati.

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni ⁽¹³¹⁾

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. [17, comma 1](#), del [decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. ⁽¹³²⁾

4. Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.

Dopo l'art.38 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.38 bis (Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)

1. A far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Relazione illustrativa

A decorrere dal 1999, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 11 e 12 della L. 449/1997, nonché dell'articolo 31, comma 42 della L. 448/1998, i tabaccai e gli studi di consulenza pratiche automobilistiche sono stati abilitati alla riscossione della tassa automobilistica regionale.

In particolare, la riscossione della tassa automobilistica regionale opera in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/01/1999, n. 11 e del Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999.

Per espressa previsione del suddetto regolamento l'intermediario che intende effettuare l'incasso della tassa deve instaurare il rapporto con l'Ente provvedendo a:

- presentare istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio;
- prestare una fidejussione a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio.

Parallelamente alla definizione del rapporto con la regione o la provincia autonoma, l'intermediario deve altresì provvedere alla sottoscrizione del contratto che regola i rapporti con il provider tecnologico per la messa a disposizione del servizio (software, collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche, ecc.)

Il riversamento delle somme oggetto di riscossione viene pertanto effettuato dagli intermediari con cadenza settimanale attraverso addebito SDD (ex RID) sul conto corrente per il quale ha preventivamente autorizzato l'Ente titolare del tributo al riversamento citato. Al tempo stesso l'intermediario provvede anche al pagamento delle somme di spettanza del provider tecnologico, mediante ulteriore mandato SDD sottoscritto in favore di quest'ultimo.

Nei casi di insolvenza, qualora l'intermediario non provveda al pagamento di quanto dovuto nei termini intimati dall'Ente, vengono avviate le procedure per il recupero del credito (apertura del sinistro, escussione garanzia fideiussoria, ecc.).

Si tenga altresì presente che con la qualificazione del ruolo dell'intermediario ai fini della riscossione della tassa automobilistica quale agente contabile, nel tempo si sono venuti a determinare, sia per il rivenditore che per le regioni, ulteriori oneri correlati a tale specifico inquadramento (quali, ad esempio, in taluni casi la resa del conto giudiziale).

Con l'introduzione del nuovo sistema di pagamento elettronico pagoPA di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il numero di transazioni effettuate avvalendosi della nuova modalità tecnologica ha registrato, nel corso degli anni, una crescita esponenziale. Attualmente la stragrande maggioranza dei pagamenti della tassa automobilistica avviene tramite pagoPA, relegando ormai ad un ruolo marginale il pagamento tradizionale. Al contempo, il modello di riscossione tradizionale, oltre a mostrare gli inevitabili segni del tempo dal punto di vista tecnologico, è caratterizzato da un appesantimento gestionale a carico di tutti i soggetti coinvolti, non riscontrabile nel nuovo sistema garantito dalla piattaforma pagoPA.

Al contempo, le organizzazioni di riferimento hanno completato le attività di natura tecnologica che consentono ai tabaccai e agli studi di consulenza pratiche automobilistiche di essere abilitati al pagamento elettronico della tassa auto. La chiusura della vecchia piattaforma di riscossione in luogo della nuova garantita da pagoPA, oltre a recepire la volontà del legislatore ed andare incontro alle esigenze delle singole amministrazioni, garantisce lo snellimento di tutti gli oneri burocratici che anche i tabaccai e le agenzie di pratiche auto non hanno più ragione di sostenere.

Alla luce di quanto sopra esposto, con le disposizioni di cui al presente articolo si individua, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il pagamento effettuato attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA quale unico canale per l'assolvimento degli adempimenti connessi al pagamento della tassa automobilistica.

Per quanto concerne i contribuenti, con le disposizioni di cui al presente articolo si realizza una maggiore capillarità della rete fisica su tutto il territorio nazionale; la possibilità di pagare la tassa per qualsiasi tipologia di veicolo ed in circolarità, nonché di effettuare il versamento di quanto dovuto sia in contanti che con modalità cashless. Inoltre consente al contribuente di pagare il bollo auto alla Regione o Provincia Autonoma competente anche se il pagamento è eseguito fuori dal territorio regionale di residenza, in quanto con il sistema PagoBollo di ACI, integrato nella piattaforma pagoPA, viene garantito il riversamento per competenza nelle casse dell'Ente titolare del tributo.

Con riferimento alle Regioni e alle Province autonome, l'intervento normativo in esame consente di ovviare a tutti gli oneri amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione del servizio nelle singole rivendite, ottenere tempistiche certe sui riversamenti; ovviare alle attività connesse al recupero del credito ed eliminare l'attività correlata al controllo del ciclo dei pagamenti effettuati dagli intermediari ed alla gestione delle eventuali insolvenze.

Per quanto attiene, infine, ai tabaccai e alle agenzie di pratiche auto, la migrazione esclusiva verso la modalità di pagamento attraverso la piattaforma pagoPA consente di poter gestire un solo rapporto di addebito SDD (con il PSP e non anche con la singola regione/provincia), di non dover prestare un'apposita garanzia fideiussoria per il solo servizio di riscossione della tassa auto, di non dover appesantire la gestione dell'attività con le incombenze tipiche dell'agente contabile (es. resa del conto giudiziale), di offrire all'utenza un servizio di pagamento completo e sicuro e di incassare anche il

pagamento mediante carta di credito o di debito abbattendo decisamente il quantitativo di denaro contante presente in rivendita, in particolare modo nei periodi di scadenza della tassa, con risvolti positivi sul piano della sicurezza.

5. Disposizioni in materia di tassa automobilistica relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Dopo l'art.38 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.38 bis (Disposizioni in materia di tassa automobilistica relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole *“concessi in locazione finanziaria”*, sono aggiunte le parole *“o in locazione a lungo termine senza conducente”*;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
“1.bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata infrannuale conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla sommatoria di quelle dei singoli contratti.”;
 - c) al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) dopo le parole *“gli utilizzatori”*, sono inserite le parole: *“di veicoli”* e dopo le parole *“a titolo di locazione finanziaria”* sono inserite le parole: *“nonché, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente”*;
 - 2) le parole da *“contratto”* fino a *“regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“contratto che deve essere annotato al Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo”*;
 - 3) dopo le parole *“società di leasing”*, sono aggiunte le parole *“e della società di locazione a lungo termine senza conducente”* e le parole *“questa abbia”* sono sostituite dalle parole *“queste abbiano”*;
 - d) al comma 3, dopo le parole *“locazione finanziaria del veicolo”* sono aggiunte le parole *“a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente”*.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel primo periodo dopo le parole: *“locazione finanziaria”* sono inserite le seguenti: *“e di locazione a lungo termine senza conducente”*;
 - b) nel terzo periodo dopo le parole: *“locazione finanziaria”* sono inserite le seguenti: *“e di locazione a lungo termine senza conducente”*.

Testo coordinato dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 post modifiche ed integrazioni

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria **o in locazione a lungo termine senza conducente**, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

1.bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata infrannuale conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla sommatoria di quelle dei singoli contratti.

[...]

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori **di veicoli** a titolo di locazione finanziaria **nonché, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente**, sulla base del **contratto che deve essere annotato al Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo**; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing **e della società di locazione a lungo termine senza conducente** solo nella particolare ipotesi in cui **queste abbiano** provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo **o a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente**.

Testo coordinato del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 post modifiche ed integrazioni

Art. 5

[...]

Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria **e di locazione a lungo termine senza conducente**, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria **e di locazione a lungo termine senza conducente** dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

Relazione illustrativa.

La presente proposta di legge è tesa ad introdurre modifiche ed integrazioni alla disciplina di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica, circoscritta a legislazione vigente ai soli veicoli concessi in locazione finanziaria.

La finalità è duplice:

- a) estendere in chiave semplificativa l'attuale disciplina ai veicoli concessi a noleggio a lungo termine senza conducente, anche in relazione al cambiamento sociale e culturale in essere da più anni nell'acquisizione e nell'utilizzo dei veicoli e alla sostanziale sovrapposibilità dell'utilizzazione dei veicoli per le due forme contrattuali;
- b) dare valore, anche nel caso dei veicoli concessi a noleggio a lungo termine senza conducente, ai principi di territorialità del prelievo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione, in conformità a quanto richiamato dalla L. 42/2009 e dal successivo D.lgs. 68/2011.

L'attuale legislazione prevede, nel caso dei veicoli a noleggio a lungo termine senza conducente, che i soggetti passivi della tassa automobilistica siano le società di noleggio, le quali, avendo sia sedi legali, sia sedi secondarie, che unità locali, immatricolano i veicoli in una delle sedi indicate. La tassa automobilistica è corrisposta alla Regione o Provincia Autonoma dove la Società di noleggio decide di "risiedere" e risulta trascritto il veicolo al PRA.

Capita infatti che molti veicoli che vengono immatricolati presso una Regione o una Provincia Autonoma, dove verranno versate le tasse automobilistiche, vengano concessi a noleggio a lungo termine con degli utilizzatori che, invece, risiedono in Regioni diverse da quella di immatricolazione. La conseguenza è che, mentre le Regioni e Province Autonome dove risulta essere "residente" al PRA il veicolo di proprietà delle Società di noleggio, hanno il privilegio di incassare le somme pagate a titolo di tassa automobilistica, le Regioni dove circola il veicolo, non solo non incassano il bollo auto, ma prendono su di sé tutti gli altri aspetti negativi della situazione come: inquinamento, con conseguente ricaduta sulla salute dei cittadini, traffico, consumo delle strade, numero degli incidenti, con interessamento delle proprie strutture sanitarie e negative ricadute sulle correlate spese e sui propri bilanci.

Con le modifiche e le integrazioni proposte nel presente articolo, che operano in piena coerenza con le disposizioni già introdotte dall' *art. 9, comma 9-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* in materia di veicoli concessi in locazione finanziaria, si superano anche per i veicoli concessi a noleggio a lungo termine senza conducente, le criticità connesse ad una non equa e corretta applicazione del principio di territorialità sopra richiamato, favorendo la correlazione tra territorio in cui viene utilizzato il veicolo e l'ambito regionale di introito dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa auto.

6. Misure per semplificare l'iter delle gare

Dopo l'art.49 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.49 bis (misure per semplificare l'iter delle gare)

1. All'articolo 77 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*" dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13 bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa
"13 ter. Per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'obiettivo della modifica apportata all' articolo 77 con il 13bis è semplificare l'iter delle gare sotto il profilo della tempistica per tutte le gare sotto-soglia, e per quelle sopra-soglia, quando i criteri valutativi siano di natura tabellare o quantitativa e pertanto non vi sia alcuna discrezionalità.

La previsione del comma 13ter incide sulla finanza pubblica prevedendo la gratuità dell'attività svolta dai commissari delle commissioni giudicatrici.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA:

Dalle modifiche apportate all'articolo 77 non discendono maggiori oneri per la finanza pubblica anzi la previsione della gratuità dell'attività dei commissari per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche comporta il conseguimento di risparmi.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

7. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia

Dopo l'art.49 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

art.49 bis ("Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia)

1. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all'art. 86 Validità della documentazione antimafia, al comma 2 bis sono eliminate le seguenti parole “Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica”
2. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 83 comma 3 bis le parole “per un importo superiore a 5.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “per un importo superiore a 25.000,00 euro”
3. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 91 comma 1 bis le parole “ per un importo superiore a 5.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “ per un importo superiore a 25.000,00 euro”

Relazione

Il mutamento del quadro normativo ha comportato un aumento ingente della mole di lavoro a carico degli uffici preposti a richiedere la documentazione antimafia.

Nel corso del 2018 per l'erogazione dell'anticipo comunitario, da erogare entro il 30/11 sono stati acquisiti oltre 4.200 informative antimafia, a fronte delle 300/400 informative che venivano acquisto con il precedente limite di 150.000 euro.

A fronte di questo consistente aggravio della quantità di aziende per le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia, l'attuale normativa (art. 86 comma 2 bis) pone un ulteriore ostacolo non consentendo l'utilizzo di una informativa antimafia, in corso di validità, richiesta per un dato procedimento anche per altri procedimenti che la stessa azienda ha attivato nel medesimo periodo.

Questa limitazione non era prevista fino all'“*attivazione della banca dati nazionale unica*”, con l'attivazione della predetta banca dati, la norma ha eliminato la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto relativamente a un procedimento anche per procedimenti diversi, riguardanti il medesimo soggetto, con evidenti ripercussioni negative in termini di aggravio di lavoro a carico degli uffici ed anche nei confronti dell'impresa soggetta.

E' evidente l'aggravio di lavoro per l'organismo pagatore che è chiamato ad acquisire la documentazione antimafia per ogni procedimento anche in presenza di una informativa antimafia in corso di validità, ma acquisita per un procedimento diverso e per le imprese che devono ripresentare più volte le dichiarazioni sostitutive necessario per consentire l'acquisizione della documentazione antimafia.

A fronte di tale problematica, l'AGEA coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento degli organismi pagatori, ha sottoscritto una convenzione con il Ministero degli Interni al fine di attivare una procedura di acquisizione massiva delle informative antimafia attraverso l'interscambio dati su una piattaforma a ciò dedicata. Vista la complessità di operatività della procedura, al momento non si è ancora giunti a risultati concreti in termini di operatività del sistema di interscambio dati e di acquisizione massiva delle informative antimafia.

Nel corso del 2019 ci sono alcune scadenze dei pagamenti (erogazione dell'anticipo comunitario entro il 30/11, pagamento del PSR per l'obiettivo N+3 al 31/12/2019) che comporteranno sicuramente un aggravio significativo dell'operatività di OPR con il rischio di non rispettare le scadenza con inevitabili ripercussioni negative sui beneficiari degli aiuti.

Infine si ritiene necessario stabilizzare l'importo di 25.000 euro quale importo soglia oltre il quale è necessario acquisire la documentazione antimafia nelle erogazione a favore delle imprese agricole. Infatti tale soglia, oltre ad essere sufficientemente bassa da poter rappresentare una effettiva garanzia nella corretta erogazione dei contributi agricoli, impatta su un numero molto significativo di aziende

ma ancora gestibile dagli Organismi pagatori. Un ulteriore aumento del numero di soggetti coinvolti, che deriva dalla riduzione della soglia a 5.000 euro, rappresenterebbe un onere insostenibile per i soggetti erogatori, per le Prefetture che già oggi sono in difficoltà a fronte della mole di richieste che devono evadere e per le imprese agricole che verrebbero coinvolte a fronte di contributi sostanzialmente bassi e per i CAA che dovrebbero acquisire ed aggiornare le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari per oltre 15.000 imprese.

In particolare l'emendamento prevede:

al comma 1: la modifica proposta elimina il limite temporale di utilizzabilità ed efficacia della documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto e procedimento anche per procedimenti diversi inerenti il medesimo soggetto.

al comma 2: la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere la documentazione antimafia prevista dall'art. 83 comma 3 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.

al comma 3: la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere l'informativa antimafia prevista dall'art. 91 comma 1 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.

Tutte le modifiche in quanto di natura ordinamentale e regolatoria non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Modifica al D.Lgs. n. 502/1992 in materia previdenziale (sanità)

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“All'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/1992 dopo le parole “Il direttore sanitario è un medico che” sono inserite le seguenti “, all'atto del conferimento dell'incarico,” e dopo le parole “Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che” sono inserite le seguenti “, all'atto del conferimento dell'incarico,”

Relazione

Il decreto legislativo n.502/1992 ha previsto requisiti specifici per la nomina dei Direttori Sanitari e Amministrativi.

Tra questi requisiti è stata individuata anche l'età, fissata in 65 anni, per ricoprire l'incarico.

A tenore della norma, sembra ipotizzabile che al compimento del 65esimo anno di età i titolari di incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo debbano cessare. Se tale impostazione poteva avere senso nel 1992, in vigore di una normativa differente dall'attuale in materia previdenziale, a partire dal 1995 con l'approvazione della Legge n. 335 e, successivamente, con l'approvazione di tutte le normative previdenziali intervenute, ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il compimento del 65esimo anno di età sia elemento determinante la cessazione dell'incarico di Direttore Sanitario o Amministrativo, in presenza di soggetti che non hanno ancora maturato il diritto al collocamento a riposo.

Tali situazioni si concretizzerebbero nel paradosso di Direttori Sanitari e Amministrativi che da un lato vedono il venir meno di un requisito (quello dell'età) per mantenere l'incarico, ma dall'altro non hanno ancora acquisito il requisito per il diritto al collocamento a riposo con la conseguenza della cessazione dell'incarico di Direttore e, per coloro che sono dipendenti, con la sola possibilità di tornare a ricoprire la posizione precedente, cioè un incarico di Dirigente.

Per coloro che, al contrario, non sono alle dipendenze di alcun Ente (pubblico o privato) si potrebbe verificare addirittura il paradosso di passare dall'incarico di Direttore Amministrativo o Sanitario alla condizione di disoccupato.

Tali effetti, ovviamente, discendono dal disallineamento che nel tempo si è verificato tra la normativa di settore che regola la nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari rispetto a quella che regola i requisiti di accesso alla domanda di collocamento a riposo.

Va, inoltre, rilevato che sempre a norma di legge, la durata minima dell'incarico di Direttore Amministrativo o Sanitario è non meno di tre anni. Il combinato delle due norme (previsione massima di età pari a 65 anni e durata minima dell'incarico pari a 3 anni) comporterebbe l'espressione di un giudizio prognostico da parte dell'ente al momento del conferimento dell'incarico sulla durata massima dello stesso; tale giudizio prognostico non è, tuttavia, previsto da alcuna norma di legge.

La norma in argomento mira, pertanto, a superare la mancanza di chiarezza sull'esito dell'incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo al compimento del 65esimo anno di età, in coerenza con la durata minima prevista dalla normativa vigente dando certezza e stabilità alla governance degli Enti sanitari allineando nel contempo la previsione del D. Lgs. n. 502/1992 con l'attuale normativa in materia pensionistica.

9. Modifica al DL 95/2012 in materia acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

All'art.45, dopo il comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n.124, A.C. n.2220, è inserito il seguente:

“Al comma 14, dell'articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“A decorrere dall'anno 2020 le Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, in considerazione della approvazione del DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* e della variazione di prevalenza, rispetto al 2011, delle fasce anziane della popolazione e della cronicità correlata al crescente invecchiamento della popolazione, possono programmare un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni di cui trattasi nel presente comma pari al 10% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Detto incremento del 10% viene applicato ogni due anni, e dall'anno 2024, fermo restando il livello di spesa ottenuto nel 2023 in forza dell'applicazione del predetto incremento, lo stesso è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale che tenga conto del diverso mix di erogatori pubblici e privati accreditati nelle differenti realtà regionali, della variazione di prevalenza delle fasce anziane della popolazione e della prevalenza di soggetti affetti da patologie croniche

stimabili con l'utilizzo degli algoritmi di stratificazione sviluppati dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni. Il predetto incremento percentuale del 10% può valere anche per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza solo se viene previsto negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. In mancanza dei succitati accordi vale per i residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza il valore delle prestazioni riferito all'esercizio 2017. Il predetto incremento del 10% è subordinato alla attribuzione delle risorse aggiuntive dalle ASL agli erogatori di diritto privato secondo quanto previsto all'articolo 8-quinquies del Dlgs 502/92 e con l'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi nel rispetto delle previsioni del Piano Nazionale Di Governo delle Liste d'attesa e dei crescenti bisogni legati al mutato scenario demografico ed epidemiologico. Le regioni provvedono ad adottare misure volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per le prestazioni di alta specialità e salvavita, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, possono essere programmate, per tutti i cittadini, anche quelli residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, percentuali di incremento differenti rispetto a quella del 10% solo se, nel caso di residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, gli incrementi sono previsti negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.”

- b) al quarto periodo dopo le parole “alta specialità” sono aggiunte “e salvavita”;
- c) al quinto periodo sono abrogate le parole “In sede di prima applicazione”;
- d) sono abrogati il sesto, il settimo e l'ottavo periodo.”

Relazione

La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Modifiche articolo 40 in materia di vincoli società quotate

All'articolo 40, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-bis "I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali".

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone di stabilire che, per talune specifiche ragioni di seguito illustrate, siano sottratte dall'applicazione dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni le società quotate, le loro controllate e le società a partecipazione pubblica concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.

In particolare, con riferimento alle società quotate e alle loro controllate si evidenziano le seguenti motivazioni:

- l'assoggettamento a vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica pregiudicherebbe, da un lato, la vocazione al mercato ed alla raccolta di capitali presso gli investitori, e, dall'altro, il raggiungimento dell'obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti rendendo di fatto i soggetti a partecipazione pubblica quotati meno contendibili rispetto alle società quotate che non abbiano una partecipazione pubblica. La quotazione rappresenta lo strumento attraverso cui le società sono in grado di reperire ingenti risorse funzionali al loro sviluppo ed alla realizzazione di investimenti strategici;

- la vigilanza e il controllo esercitato dalla Consob renderebbero, da un lato, superfluo e, dall'altro lato, inopportuno (se non impossibile, per incompatibilità con le regole e, comunque, con le caratteristiche dei mercati finanziari) l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica quotate agli stringenti vincoli ed obblighi previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica.

L'esclusione delle società quotate dall'applicazione dei vincoli in argomento è altresì coerente con altre disposizioni in materia di spesa pubblica, che escludono dal loro ambito di applicazione le società quotate, tra queste, l'art. 1, commi 465, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in materia di contenimento del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione), l'art. 3, comma 12, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in materia di riduzione dei costi degli organi sociali), l'art. 6, comma 6 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (in materia di riduzione del costo degli apparati amministrativi) e l'art. 23-bis D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201 (in materia di compensi degli amministratori con delega delle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Si tratta quindi di evitare che l'eventuale inclusione di società quotate e loro controllate nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possa comportare la soggezione delle stesse a vincoli dettati ad altri fini dal legislatore nazionale per le pubbliche amministrazioni. Tali vincoli risulterebbero infatti incompatibili con il perseguimento degli obiettivi societari e con il particolare regime dettato dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al dlgs 24 febbraio 1998, n.58 e dal più complessivo quadro regolatorio applicabile alle società quotate.

L'emendamento esclude infine dall'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica i concedenti e i concessionari di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali a partecipazione pubblica, inseriti nell'elenco ISTAT in argomento. L'esclusione si rende necessaria in ragione dell'esigenza di garantire al massimo grado l'operatività di tali società concedenti o concessionarie a partecipazione pubblica, consentendo loro di operare al pari degli altri operatori del mercato di riferimento che non abbiano una partecipazione pubblica, e in particolare di disporre delle risorse per la gestione delle infrastrutture e la realizzazione di nuove infrastrutture al fine di garantirne la sicurezza ed assicurare la qualità dei servizi aeroportuali, ferroviari e autostradali.

11. Modifiche all'art.30 (fondi comuni investimento)

All'articolo 30, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al comma 4, dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al sesto periodo, dopo le parole “degli Enti territoriali” sono inserite le seguenti: “nonché da parte di enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione”.».

RELAZIONE

La proposta emendativa è volta ad estendere i soggetti ai quali è riconosciuto un ammontare pari al 70% del valore di apporto dei beni in quote ai Fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati dai soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011.

12. Abrogazione art.4

1. L'articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 “recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, è abrogato.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'art. 4 pone grandi criticità agli enti territoriali in quanto prevede che gli Enti che sono sostituiti di imposta e che affidano il compimento di un'opera o di un servizio (inclusi forniture, trasporti e logistica) a imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, sono tenuti al versamento delle ritenute erariali che le stesse imprese trattengono ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

È prevista una procedura impraticabile per la sua complessità: comunicazione mensile degli importi dovuti dalle aziende tramite pec, versamento con un mod. F24 per ciascuna azienda. In caso di mancata comunicazione l'Ente deve sospendere i pagamenti dandone comunicazione all'agenzia delle entrate nei successivi 90 gg.

La motivazione di evitare evasioni di imposte è sicuramente condivisibile ma la procedura definita ribalta sugli Enti un impegno gravoso e complesso oltre che pesanti costi di personale non considerati dalla norma.

13. Modifiche art. 47 “disposizioni sul trasporto pubblico locale”

La Commissione IMGT, nella seduta odierna, ha approvato il seguente emendamento al ddl di conversione del decreto-legge in materia fiscale.

Emendamento (art. 47 “Disposizioni sul trasporto pubblico locale”)

All’art. 47, co. 1, lett. b, sostituire l’ultimo periodo come segue:

“Ai fini del riparto del saldo 2019 e 2020, in caso di assenza dei dati certificati da parte delle imprese esercenti i servizi di TPL ferroviario, il riparto delle risorse determinato dai costi di accesso all’infrastruttura ferroviaria da parte delle singole Regioni è effettuato sulla base dei dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale. Tali dati sono soggetti a verifica consuntiva in fase di riparto per l’anno successivo.”.

Motivazione

La modifica si rende necessaria al fine di garantire l’applicabilità della norma in assenza dei dati certificati da parte delle imprese esercenti il servizio di trasporto ferroviario.

ALLEGATO 2

PROPOSTE EMENDATIVE AL DDL BILANCIO 2020 – 2022

(A.S. 1586)

1.	Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio 4	
2.	Modifiche all'art.69 in materia di ristrutturazione del debito	5
3.	Ristrutturazione del debito delle Regioni.	5
4.	Norma per il finanziamento dell'estensione del NUE 112 su tutto il territorio nazionale	13
5.	Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie	14
6.	Finanziamento opere infrastrutturali "Olimpiadi 2026"	14
7.	Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti.....	16
8.	Attrattività imprese	16
9.	Ripristino totale della titolarità del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni	17
10.	Investimenti Regioni.....	19
11.	Incremento risorse per edilizia sanitaria – modifica art. 9	20
12.	Indennizzi emotrasfusi (versione parere dell'anno scorso aggiornata: verificare importo richiesto. Manca copertura).....	20
13.	Finanziamento di programmi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole 21	
14.	Finanziamento Distretti del Cibo	22
15.	Giornalisti.....	22
	VERSIONE A	22
	VERSIONE B.....	22
16.	Utilizzo graduatorie concorsi.....	23
	In subordine	23
17.	Modifiche all'articolo 7 Fondo AACC (intesa in CSR)	23
18.	Modifiche all'articolo 8 – investimenti enti territoriali.....	24
19.	Modifiche all'articolo 9 (edilizia sanitaria)	26
20.	Modifiche all'art.54 (abolizione quota costo prestazioni sanitarie)	26
21.	Modifiche all'articolo 55 (apparecchiature MMG).....	27
22.	Modifiche all'articolo 34 (rafforzamento investimenti Mezzogiorno)	27
23.	Modifica all'articolo 40 (fondo disabilità e non autosufficienza)	27
24.	Modifica all'art. 96 del DDL 1586 – riforma riscossione degli enti locali e delle regioni.....	28
25.	Titolarità regioni del FSC programmazione 2021 – 2027	29
26.	Modifiche all'art.33 (intese con le amministrazioni interessate su risorse FSC)	30
27.	Spese progettazione per le Regioni.....	37
28.	Direttori scientifici IRCCS (previdenza).....	37
29.	Proroga termini e modifiche al DL 109/2018 "Decreto Genova"	40
30.	TPL Piemonte	43
31.	Finanziamento dei giochi XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.....	44

32.	Modifica all'art.83 del decreto legislativo 159/2011Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.	45
	Emendamenti in materia di Turismo.....	45
33.	Sostegno imprese settore.....	45
34.	Sicurezza impianti a fune e innevamento	45
35.	Adeguamento impianti innevamento	46
36.	Proroga Tax Credit riqualificazione delle strutture ricettive.....	47
37.	Codice Identificativo nazionale	47
	Emendamenti in materia sanitaria	51
38.	Art. Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale.....	51
39.	Art.... “Integrazione dell’articolo 16, Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98”	52
40.	Art.... Integrazione delle commissioni mediche di verifica	53
41.	Art. Abrogazione dell’articolo 1, comma 456 della L. 205/2017.....	53
42.	Art.... Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema di emergenza-urgenza	54
43.	Art.... Validità del titolo di laurea specialistica per l’accesso alle funzioni di coordinamento ...	55
44.	Art.... Risorse aggiuntive regionali (RAR)	56
	Emendamenti in tema di attività produttive.....	56
45.	Agenzia nazionale per la ricerca	56
	Sistema duale	58
46.	Emendamento 1	58
47.	Emendamento 2	58
48.	Emendamento 3	58
49.	Emendamento 4	59
50.	Emendamento modificativo dell’articolo 33 del Disegno di legge.....	59
51.	Emendamento modificativo dell’articolo 36 del Disegno di legge.....	60
52.	Emendamento modificativo dell’articolo 100 del Disegno di legge.....	60
53.	Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge.....	61
54.	Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge.....	62
55.	Articolo aggiuntivo	63
56.	Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge.....	63
57.	INFRASTRUTTURE	64
58.	AGENDA DIGITALE.....	65
59.	Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie.....	65
60.	Attuazione sentenza Corte Cost. n. 205 del 2016	66

1. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

All'articolo 63 sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall'art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole “, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse” con le parole “le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

“7. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, alla fine, il seguente periodo “Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio delle leggi 232/2016 e 145/2018, attraverso un'apposita certificazione della realizzazione degli investimenti delle regioni.

Nel caso della legge 232/2016 si ricorda che gli spazi finanziari concessi alle regioni sono esclusi dal pareggio per spesa d'investimenti del triennio 2017-2019 a maggior ragione se ne sollecita la semplificazione.

2. Modifiche all'art.69 in materia di ristrutturazione del debito

1. All'articolo 69 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente “*Debito degli enti territoriali*”;
 - b) le parole “Conferenza Stato città ed autonomie locali” sono sostituite con “Conferenza Unificata”;
 - c) dopo le parole enti locali” sono aggiunte “e delle regioni”.

Relazione

La misura per la ristrutturazione dei mutui è estesa anche al comparto regioni. Come per gli enti locali la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Ristrutturazione del debito delle Regioni.

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

Art.69 bis (Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. *Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione di:*

a. mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

b. mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c. anticipazioni di liquidità contratte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, degli articoli 32, 34 e 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. *I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.*

3. *Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE 479/2009.*

4. *Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino una vita residua pari o superiore a 10 anni ed un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro.*

5. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione, nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria di cui al comma 10.

7. A seguito della ristrutturazione:

a) il debito residuo dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e b) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito;

b) il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, lettera c) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.

10. Ai maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si provvede in relazione ai minori oneri sostenuti per effetto delle disposizioni di cui al comma 11 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), così come modificato dal comma 12.

11. Allo scopo di garantire il costante monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito di regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alle norme vigenti per gli enti locali, è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, un tavolo tecnico per il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali. Il decreto è emanato entro il 31 marzo 2020. Il tavolo opererà nel triennio 2020-2022.

12. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- o il comma 2 è sostituito dal seguente: “Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo Ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato il cui importo massimo è stabilito con legge di bilancio. Tale importo non potrà in ogni caso superare la riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2019. La riduzione del debito nominale è da intendersi anche considerando il valore nominale dei titoli di Stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo.”;
- o dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2bis: “Per la ristrutturazione di cui al presente articolo, le Regioni potranno continuare a utilizzare risorse derivanti da accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 41 della Legge 448/2001, dall'utilizzo delle somme rinvenienti dal perfezionamento di ulteriori forme di indebitamento con istituti bancari o Cassa depositi e prestiti ovvero dallo svincolo delle somme di cui all'art. 6 bis del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le Regioni, previa intesa in Conferenza Unificata, potranno disporre conformemente ai propri ordinamenti iniziative di gestione attiva del debito degli enti locali in ambito regionale.”;
- o al comma 5, le parole “alla data del 31 dicembre 2013” sono abrogate; alla lettera b) le parole “vita residua pari o superiore a 5 anni e” sono abrogate e le parole “250 milioni” sono sostituite dalle parole “50 milioni”;
- o il comma 6 è abrogato;
- o al comma 7, le parole “entro il 20 giugno 2014” sono abrogate;
- o al comma 10, le parole “da emanarsi entro il 18 luglio 2014” sono abrogate;
- o Al comma 11 è aggiunto il seguente periodo: “In caso di estinzione anticipata del mutuo, le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato”
- o al comma 12, dopo le parole “di cui al comma 15”, la parola “è” è sostituita con le parole “può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2”;
- o al comma 13, dopo le parole “valore di riacquisto dei titoli” sono aggiunte le parole “al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2” e dopo le parole “di rinegoziazione,” sono aggiunte le parole “al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,”;
- o al comma 14, dopo le parole “riacquisto del titolo” sono aggiunte le parole “al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,”.

Relazione illustrativa e tecnica

I dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) quantificano, alla data del 30 giugno 2019, in 62,8 miliardi di euro il debito a carico delle Regioni. Tale aggregato risulta così suddiviso:

- 33,1 miliardi di euro: *Mutui (ovvero anticipazioni di liquidità) con Istituto mutuante PA;*
- 21,1 miliardi di euro: *Mutui con Istituti Bancari (ivi compresa CDP);*
- 0,8 miliardi di euro: *Mutui gestiti per conto del MEF da CDP;*
- 7,7 miliardi di euro: *emissioni obbligazionarie.*

Tale stock di debito risulta consolidato nel debito alle Amministrazioni, Pubbliche, come rilevato ai fini Eurostat (Reg. UE 479/2009).

Con le disposizioni di cui all'articolo 45 del DL 66/2014, il MEF ha attivato una procedura di ristrutturazione del debito che ha consentito al comparto regionale di ridurre il debito complessivo, come definito dal REG. UE 479/2009, e di operare una significativa riqualificazione del profilo della spesa regionale.

A distanza di cinque anni dall'adozione del succitato provvedimento, sussistono le condizioni istituzionali e finanziarie idonee per individuare nuove e più incisive azioni per la ristrutturazione del debito delle Regioni, in raccordo con lo Stato. Sotto il profilo istituzionale, in questi anni le Regioni hanno concorso in modo significativo agli obiettivi di finanza pubblica assicurando in termini di comparto, in ciascuno degli anni 2016-2019, un avanzo rispetto al pareggio di bilancio. In tale contesto di rinnovata affidabilità delle Regioni, si inseriscono anche le peculiari condizioni favorevoli di natura finanziaria alle quali la Repubblica Italiana accede, attualmente, ai mercati finanziari. Nelle figure allegate è riportato il rendimento dei titoli BTP con scadenza a 5 anni (che rappresentano il parametro di riferimento per la definizione del tasso di interesse per il rimborso, da parte delle Regioni, allo Stato delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013, DL 66/6014 e DL 78/2015) e con scadenza 12 anni (titoli che presentano la durata finanziaria più vicina a quella dei mutui trentennali concessi dal MEF, ai sensi dell'art. 45 del DL 66/2014), rilevato nel periodo 2013-2019.

L'analisi delle *fig. 1* e *2* evidenzia come le attuali siano – negli ultimi 6 anni – le migliori condizioni alle quali la Repubblica Italiana ha collocato il proprio debito, in termini di rendimento del medesimo.

Di qui, l'esigenza di individuare nuove e rinnovate misure per la ristrutturazione del debito, al fine di favorire una profonda azione di riqualificazione del profilo di spesa delle Regioni. L'obiettivo, sulla scia di quanto già realizzato con la L. 145/2018, è quello di ottimizzare la capacità di impulso e sostegno delle Regioni allo sviluppo economico ed infrastrutturale dei territori, impiegando i risparmi di spesa conseguiti per la realizzazione di nuovi investimenti idonei a stimolare la crescita economica.

Fig. 1 – rendimento BTP 5 anni 2013-2019 (fonte: Bloomberg)



Fig. 2 – rendimento BTP 12 anni 2013-2019 (fonte: Bloomberg)



Con la proposta normativa in esame si provvede a definire il percorso finalizzato alla ristrutturazione dei mutui e delle anticipazioni di liquidità sottoscritti tra le Regioni ed il MEF (nonché dei mutui gestiti da CDP per conto del MEF).

La disposizione prevede che i risparmi conseguiti dalle Regioni per effetto della ristrutturazione del debito siano finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti, diretti o indiretti, nonché alla riduzione del debito.

Le disposizioni di cui al comma 3 chiariscono che le operazioni di ristrutturazioni, avendo ad oggetto rapporti finanziari già in essere tra regioni e MEF, non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal REG. UE 479/2009. Ne consegue che, sia per quanto attiene alle anticipazioni di liquidità che per i mutui sottoscritti dalle Regioni con il MEF, l'accesso ad una nuova

operazione di ristrutturazione del debito non reca alcun impatto peggiorativo sul saldo netto da finanziarie in relazione al valore nominale del debito da ristrutturare, essendo tale debito già consolidato “sotto la linea” nelle regolazioni finanziarie tra comparti. Tale impostazione risulta conforme alle valutazioni di natura finanziaria contenute nella Relazione Tecnica del DL 66/2014 (art. 45), che cifrava ai fini del saldo netto da finanziare il solo valore nozionale delle obbligazioni interessate al cd. “buy back” e rifinanziate attraverso un nuovo mutuo sottoscritto tra regioni e MEF.

Per quanto attiene al primo aggregato finanziario (*Mutui (ovvero anticipazioni di liquidità) con Istituto mutuante PA*), esso comprende in larga parte le anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni con il MEF ai sensi del DL 35/2013, DL 66/2014 e DL 78/2015 e i mutui a copertura dei disavanzi delle gestioni sanitarie pregresse sottoscritti dalle Regioni con il MEF nel decennio precedente e rinegoziati, ai sensi dell’articolo 45 del DL 66/2014, nel corso del 2014. Le relazioni tecniche al DL 35/2013, DL 66/2014 e DL 78/2015 “cifrano” i maggiori oneri connessi agli interessi passivi sostenuti a carico del Bilancio dello stato a fronte delle nuove emissioni necessarie per fare fronte alle dotazioni del Fondo per le anticipazioni di liquidità; in entrata, contestualmente, sono cifrati gli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste. Non sono invece considerate, quali maggiori entrate, le somme riversate annualmente dagli Enti territoriali per il rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità. Per quanto attiene ai mutui MEF, la relazione tecnica al DL 66/2014 “cifra” i maggiori oneri connessi agli interessi passivi sostenuti, a carico del Bilancio dello stato, a fronte delle emissioni necessarie per fare fronte alla ristrutturazione del debito; in entrata, contestualmente, sono cifrati gli interessi attivi corrisposti dalle Regioni sul debito ristrutturato. A differenza di quanto avviene ai fini della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, sono cifrate, quali maggiori entrate, le somme versate dalle Regioni per l’ammortamento del nuovo debito.

Il rifinanziamento dei mutui e delle anticipazioni di liquidità sulla base delle attuali, e più favorevoli, condizioni del mercato consentirebbe alle Regioni di ridurre il costo del servizio del debito, destinando i risparmi di spesa al finanziamento degli investimenti o alla riduzione del debito.

La riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni consentirebbe, pertanto, di incentivare la capacità di intervento a sostegno dei sistemi economici territoriali.

Il comma 7 definisce le condizioni e la durata delle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo.

Il comma 8 prevede che le operazioni di ristrutturazione siano poste in essere entro il 31 dicembre 2020. Al contempo, si chiarisce che non si dà luogo alle singole operazioni di ristrutturazione qualora non sia riscontrata la convenienza finanziaria dell'operazione, come declinata dall'art. 41 della L. 448/2001.

Il comma 9 definisce le modalità con le quali le Regioni provvedono a rimborsare al MEF gli eventuali oneri sostenuti per le attività di assistenza tecnica connesse alle operazioni di cui al presente articolo.

Il comma 10, intervenendo sulle disposizioni di cui all’art. 45, c. 11 del DL 66/2014, prevede che in caso di estinzione anticipata dei mutui contratti tra Regioni e MEF nell’ambito delle operazioni di

riacquisto dei titoli obbligazionari (cd. “buy back”), le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Quest’ultimo intervento consente di porre le basi per la realizzazione di una operazione win win, che coinvolge MEF, CDP e le Regioni.

1. CDP utilizza una provvista pari a 3,5 mld di euro per rifinanziare il riacquisto da parte delle Regioni dei mutui sottoscritti con il MEF;

2. Alle condizioni attuali, i risparmi per le regioni sono di ca 25 milioni su base annua;

3. I proventi che lo Stato ottiene per 3,5 miliardi di euro dall’estinzione anticipata del mutuo sono riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato;

4. I risparmi di spesa (minori interessi passivi) possono essere utilizzati per finanziare una parte dell’operazione complessiva. Il risparmio per minor funding per 3,5 mld a un tasso ipotetico del 1,2% è circa 40mln/anno per 6/7anni (Vita media del debito).

Tenendo conto che l’intervento complessivo di cui al presente articolo determina un effetto peggiorativo, a carico del bilancio dello Stato (su fabbisogno e indebitamento netto) di ca 500 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2020¹, sulla base dell’operazione suesposta sarebbe possibile assicurare, a saldi invariati, ca l’8% del valore complessivo delle operazioni di ristrutturazione.

In tal modo, l’operazione assicura molteplici vantaggi.

- Le Regioni ottengono duplici benefici: sia dalla rinegoziazione dei mutui con CDP, sia dalla rinegoziazione dei mutui con il Mef;
- L’operazione è neutrale ai fini del debito pubblico;
- Gli oneri per il bilancio dello Stato sono bilanciati dalla copertura assicurata per effetto dell’impiego virtuoso delle somme derivante dall’estinzione anticipata dei mutui.

Nell’ambito delle verifiche relative alla copertura finanziaria della norma in esame, restano da approfondire le esigenze di copertura nel bilancio dello Stato per il venir meno delle rate di ammortamento dei mutui contratti tra Regioni e MEF nell’ambito delle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari (cd. “buy back”), pur rilevando che l’esercizio della facoltà di realizzare una operazione di estinzione anticipata del mutuo senza penali o oneri aggiuntivi risulta contrattualmente previsto.

In relazione al comma 11, deve farsi presente che l’obiettivo generale di riduzione del debito pubblico richiede lo svolgimento di attività di monitoraggio che permettano, in via ordinaria, alle regioni e agli enti locali operazioni di ristrutturazione finalizzate a quanto sopra. Per tali attività ed anche allo scopo di contemperare le esigenze di rilancio degli investimenti pubblici appare opportuno istituire, similmente a quanto avvenuto in altri casi, un tavolo tecnico, nominato dal Ministero

¹ Per quanto attiene alla ristrutturazione dei mutui sottoscritti tra le Regioni ed il MEF, alla luce delle attuali condizioni dei mercati finanziari, si ritiene che l’operazione di rifinanziamento possa recare un effetto peggiorativo, a carico del bilancio dello Stato, pari a circa 150 milioni su base annua (su fabbisogno ed indebitamento netto). Per quanto attiene, invece, alla ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità sottoscritte tra le Regioni ed il MEF, alla luce delle attuali condizioni dei mercati finanziari, si ritiene che l’operazione di rifinanziamento possa recare un effetto peggiorativo, a carico del bilancio dello Stato, pari a circa 350 milioni su base annua (su fabbisogno ed indebitamento netto).

dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in cui vi sia una rappresentanza tecnico-politica delle Istituzioni centrali e locali coinvolte nelle operazioni prospettate, finalizzato a svolgere l'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali. Il tavolo tecnico opererà nel triennio 2020-2022.

Per quanto riguarda il comma 12, con il medesimo si apportano una serie di modifiche all'art. 45 del D.L. n. 66/2014. Tale impianto ha costituito un valido ed efficace strumento per conseguire l'obiettivo della riduzione del debito delle Regioni e dell'intero comparto della pubblica amministrazione, così come previsto dalle disposizioni di derivazione anche europea. Il meccanismo previsto, tuttavia, è stato pensato dal legislatore come intervento “una tantum” e la struttura degli adempimenti e delle scadenze non permettono di applicare al meglio la procedura, non favorendo la messa a regime di procedure virtuose tendenti alla riduzione del debito pubblico. Per i motivi di cui sopra si ritiene necessario apportare alla normativa di riferimento le modifiche minimali sufficienti a trasformare le attività di ristrutturazione da episodiche a strutturali. In particolare le proposte di modifica riguardano:

- o il comma 2, dove si specifica che le emissioni di titoli di Stato, che possono essere effettuate per l'erogazione di mutui e di contributi, sono vincolate ad un importo massimo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata, a far data dal 1° gennaio 2019, dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni; peraltro si specifica che l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato è stabilito con legge di bilancio. La modifica proposta consente di estinguere e ristrutturare i debiti delle regioni con l'obiettivo di determinare una riduzione del debito pubblico, utilizzando la riduzione del debito determinata da precedenti operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019; in sostanza il nuovo meccanismo delineato dal presente comma permette di standardizzare una procedura stabile in grado di attivare l'intervento dello Stato previa verifica di economicità e sostenibilità delle singole operazioni di ristrutturazione dei debiti regionali;*
- o l'aggiunta del comma 2bis è finalizzata a chiarire che permane in capo alle Regioni la facoltà di utilizzare anche le risorse derivanti da accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 41 della Legge 448/2001 ovvero dall'utilizzo delle somme rinvenienti dal perfezionamento di ulteriori forme di indebitamento con istituti bancari o Cassa depositi e prestiti ovvero dallo svincolo delle somme di cui all'art. 6 bis del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91. Il nuovo comma inoltre prevede che le Regioni, previa intesa in Conferenza Unificata, potranno disporre conformemente ai propri ordinamenti iniziative di gestione attiva del debito degli enti locali in ambito regionale;*
- o i commi 5, 7 e 10, ove specifici termini temporali “storici”, riguardanti le fasi delle operazioni di riacquisto, dovrebbero scomparire in considerazione del fatto che la possibilità di ristrutturazione del debito dovrebbe essere permanente, nel rispetto di tutti gli altri vincoli posti dalla normativa di riferimento;*
- o il comma 5, lettera b) ove i requisiti minimi per accedere alle procedure di ristrutturazione vengono abbassati al fine di permettere un più ampio accesso alle procedure di ristrutturazione;*
- o il comma 6 è abrogato poiché esclude dall'ambito di applicazione della previgente operazione di ristrutturazione del debito delle regioni le anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni per il pagamento dei debiti commerciali pregressi.*
- o Al comma 11 si aggiungono le parole “In caso di estinzione anticipata del mutuo, le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato”,*

in modo tale che gli oneri per il bilancio dello Stato siano bilanciati dalla copertura assicurata per effetto dell'impiego virtuoso delle somme derivante dall'estinzione anticipata dei mutui.

- o il comma 12, nel quale il finanziamento riguardante il riacquisto dei titoli, ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze, è ripensato come mera possibilità atta a favorire il riacquisto e non come meccanismo ordinario;*
- o il comma 13, nel quale si specifica che, in presenza di contratti derivati, l'operazione è consentita unicamente se la spesa per il riacquisto dei titoli o l'estinzione anticipata del contratto di mutuo (al netto di eventuali contributi ricevuti) ed il valore di estinzione dei contratti derivati non comportino un aumento del debito;*
- o il comma 14, nel quale, similmente al comma 13, si specifica che le operazioni sono vincolate al non aumento del debito.*

4. Norma per il finanziamento dell'estensione del NUE 112 su tutto il territorio nazionale

Dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

“Art.55 bis (Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.”

Relazione

Con legge 145/2018 è stato istituito il “Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo” per consentire l'estensione del Servizio 112 NUE a tutte le Regioni del territorio nazionale.

La quantificazione di tale Fondo parte dall'ipotesi di un costo complessivo pari ad 1 euro a cittadino residente (quindi circa 60,5 milioni), di cui il 70% stimato per i costi del personale (tale stima fa riferimento a dimensioni delle singole CUR tali da coprire un'utenza compresa tra i 3 e i 4 milioni di residenti).

Il rifinanziamento del Fondo consentirebbe di concorrere alla copertura della spesa corrente, commisurata al costo presunto per il personale, pari approssimativamente a 29,4 ml/€ per il 2020, equivalente al 50% del fabbisogno stimato da attribuirsi alle Regioni in cui il Servizio è già attivo nel 2019; in 41,2 ml/€ per il 2021, equivalente al 70% del fabbisogno stimato a regime per tutte le Regioni italiane. Il restante fabbisogno è a carico delle regioni.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

5. Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

“13. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.”

Relazione

Le Regioni del Bacino Padano, attraverso un'intensa collaborazione reciproca ed un continuo confronto con il Ministero dell'ambiente, sono da tempo impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità dell'aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento. Fermo restando la competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e delle Regioni per quanto attiene l'adozione dei Piani e delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, le amministrazioni territoriali e il Ministero dell'ambiente hanno intrapreso innumerevoli azioni e sottoscritto accordi per promuovere strategie di intervento nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti. Nel dicembre del 2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro per la qualità dell'aria con l'obiettivo di individuare misure nazionali che possano supportare concretamente le Regioni nel processo di miglioramento della qualità dell'aria.

Questa proposta normativa mira ad accelerare l'utilizzo dei Fondi stanziati nella legge di Bilancio dello Stato senza dover ricorrere a decreti attuativi che nella maggior parte dei casi, seppur previsti entro la metà di febbraio, sono solitamente emanati con ritardo determinando un blocco della programmazione e della spesa con la conseguenza di rendere inefficace il rilancio degli investimenti per il rilancio del Paese nell'anno.

All'onere si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Finanziamento opere infrastrutturali “Olimpiadi 2026”

All'articolo 7, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

“3 ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell’anno 2020, di 20 milioni di euro nell’anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3 quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l’indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell’entità del finanziamento concesso.

3 quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3 sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell’evento.

3 septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall’evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata ad assicurare il finanziamento delle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, atte a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026, nonché della Ryder Cup 2022 che si terrà a Roma e che costituisce il più rilevante evento sportivo golfistico per il cui svolgimento è stata aggiudicata la candidatura della Federazione Italiana Golf nel 2015 sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa prevede la creazione di un Fondo destinato al rilancio degli investimenti e demanda ad un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da assumere d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e Lazio, l’identificazione puntuale delle opere, il loro costo e l’indicazione del soggetto competente alla loro realizzazione.

Le opere che si intendono finanziare sono sia quelle per rendere adeguato o maggiormente funzionale il sistema di accessibilità individuato dal Dossier di Candidatura, sia ulteriori opere che si ritengono indispensabili per migliorare la capacità e la fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali funzionali all’evento, in parte già previste negli strumenti di programmazione dei soggetti attuatori.

Le opere individuate, distinte in tre categorie anche in relazione alla rilevanza delle stesse rispetto all’evento olimpico, riguardano il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi infrastrutturali già esistenti nel rispetto della filosofia dell’evento che, come richiesto dal Comitato Olimpico

Internazionale - CIO, deve avere come principi ispiratori la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e quindi deve cercare di valorizzare prima di tutto l'esistente.

In particolare, per l'accessibilità, si tratta di opere per adeguare l'attuale rete stradale così da risolvere i nodi critici e garantire la fluidità del traffico, mentre per la rete ferroviaria di interventi per il suo potenziamento al fine di favorire l'uso del mezzo pubblico attraverso l'offerta di un servizio più veloce e più frequente.

Il finanziamento di tali opere dunque si configura come una premessa necessaria per garantire il successo dell'evento nel rispetto dei suoi principi ispiratori, primi tra tutti la sua sostenibilità ambientale e socioeconomica.

La dotazione finanziaria ipotizzata, pur rinviando alla puntuale individuazione delle opere con specifico DPCM, deriva da una analisi della programmazione attuale e dalla stima delle risorse già disponibili o rinvenibili con altre fonti di finanziamento.

7. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

“Art.63 bis (Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 58 milioni di euro per l'anno 2020; di 60 milioni di euro per l'anno 2021; di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

Relazione

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento del fondo stante la necessità di far fronte attraverso i contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

8. Attrattività imprese

Dopo l'art.32 è inserito il seguente:

“Articolo 32 bis (Sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 – Milano)

1. Per l’attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l’attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l’EXPO 2015 – Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l’anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 7 della presente legge.”

Relazione

La norma mira a incrementare la competitività e l’attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori dell’ex sito EXPO 2015. Le risorse sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

9. Ripristino totale della titolarità del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni.

All’articolo 63 sono aggiunti i seguenti commi:

1. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’ultimo periodo del comma 321 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
2. Al comma 322 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole “fino all’anno 2019”.
3. A decorrere dall’anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui al comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
4. All’onere pari a 136,4 milioni di euro dall’anno 2024 all’anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell’articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Il vincolo introdotto dall’ultimo periodo del comma 321 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l’attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, “*tributo proprio [regionale] derivato particolare, parzialmente “ceduto”*” così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019.

La pronuncia riconosce alle Regioni *un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.*

Pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Si ricorda inoltre, la sentenza Corte Costituzionale n.31/2019 che annulla gli effetti del decreto interdipartimentale “*Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*” per gli anni 2012 e 2013 per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato – Regioni sul decreto per l’anno 2014.

La compensazione delle somme è avvenuta a tutt’oggi fino all’anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato data dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l’anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse ciò è anche dovuto alle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle regioni e quelle da riversare.

L’operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le regioni operano come mero “riscossore” per conto dello Stato. Da qui la *ratio* di accordi per sterilizzare l’operazione contabile sul saldo finale del pareggio di bilancio ed evitare che il riversamento allo Stato della somma accantonata nel risultato di amministrazione incida sul saldo del pareggio di bilancio. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014 quando si applicava alle regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica.

La norma prevede che la compensazione avvenga fino all’anno di competenza 2019, pertanto con il metodo di compensazione vigente le regioni terminerebbero il riversamento allo Stato nell’anno di competenza 2023. A decorrere dal 2024 al minor incasso dello Stato si fa fronte attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 29 dell’art.8 della presente legge fino all’anno 2034 e a decorre dal 2035 attraverso le risorse del Fondo all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’onere è quantificato in 136,4 milioni di euro dal 2024 ed è stimato sulla base del parco veicoli circolante nel 2018 e sulle medesime ipotesi di calcolo considerate dalla legge 296/2006, calcolando sul parco delle autovetture circolanti nel 2018 (euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3) l’incremento di imposta previsto dalla legge 296/2006, determinando quindi il maggior introito. All’importo sono stati sottratti i riversamenti non dovuti a seguito della Sentenza di Sardegna e delle Province di Trento e Bolzano pari a circa 15,8 milioni nel 2014 quindi è stata applicata una riduzione annua tendenziale del 5% del parco auto nelle categorie da Euro 0 a Euro 3. La stima è prudenziale in quanto la riduzione di questi veicoli è intorno al 5% - 7% annuo e le politiche per gli incentivi sulla sostituzione dei veicoli più inquinanti dello Stato e delle Regioni, le misure intraprese per incentivare il trasporto pubblico locale e le nuove misure contemplate nella presente legge velocizzeranno la sostituzione del parco veicolare più vecchio.

La norma prevede che le risorse liberate siano utilizzate dalle regioni per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per finalità già previste dalla legge n.145/2018.

Parco Auto 2018 – fonte ACI

AUTOVEETTURE / PASSENGER CARS

AUTOVEICOLI / PASSENGER CARS																unità/units	
Alimentazione/Fuel	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	%	EURO 3	%	EURO 4	%	EURO 5	%	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/Total
Benzina/Petrol	2.881.531	15,9	777.891	4,3	2.601.285	14,4	2.387.314	13,2	4.709.639	26,0	2.199.846	12,2	2.506.703	13,9	19.193	0,1	18.083.402
Benzina-GPL/Petrol-LPG	201.241	8,4	58.915	2,4	144.071	6,0	108.326	4,5	921.760	38,2	488.453	20,3	486.720	20,2	354	0,0	2.409.840
Benzina-Metano/Petrol-CNG	35.092	3,7	12.592	1,3	46.285	4,9	49.943	5,3	337.967	35,8	272.411	28,8	190.830	20,2	64	0,0	945.184
Gasolio/Diesel	574.475	3,3	183.495	1,1	905.140	5,2	2.772.146	16,0	5.096.605	29,4	4.033.343	23,3	3.751.274	21,7	410	0,0	17.316.888
Elettrico-Ibrido/Electric-Hybrid	7	0,0	-	-	2	0,0	18	0,0	6.520	2,5	49.381	19,2	188.556	73,5	12.156	4,7	256.640
Altre/Others	451	89,3	1	0,2	3	0,6	9	1,8	14	2,8	16	3,2	11	2,2	-	-	505
N.I. /not identified	3.476	60,9	51	0,9	18	0,3	96	1,7	47	0,8	3	0,1	-	-	2.020	35,4	5.711
TOTALE / TOTAL	3.696.273	9,5	1.032.945	2,6	3.696.804	9,5	5.317.852	13,6	11.072.552	28,4	7.043.453	18,1	7.124.094	18,3	34.197	0,1	39.018.170

VEICOLI INDUSTRIALI LEGGERI / LIGHT TRUCKS

Alimentazione/Fuel	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	%	EURO 3	%	EURO 4	%	EURO 5	%	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/Total
Benzina/Petrol	54.948	26,1	23.869	11,3	37.396	17,7	32.308	15,3	31.793	15,1	15.473	7,3	13.951	6,6	945	0,4	210.683
Benzina-GPL/Petrol-LPG	7.939	15,1	2.545	4,8	2.232	4,2	2.574	4,9	19.889	37,8	7.469	14,2	10.006	19,0	29	0,1	52.683
Benzina-Metano/Petrol-CNG	1.883	2,0	678	0,7	1.448	1,6	3.840	4,2	28.667	31,1	31.704	34,4	23.859	25,9	20	0,0	92.099
Gasolio/Diesel	469.100	12,4	249.198	6,6	505.840	13,4	787.473	20,8	778.693	20,6	548.591	14,5	443.327	11,7	475	0,0	3.782.697
Elettrico-Ibrido/Electric-Hybrid	3	0,0	-	-	-	-	5	0,1	29	0,5	22	0,4	999	15,9	5.208	83,1	6.266
Altre/Others	11	42,3	2	7,7	13	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
N.I. /not identified	444	61,5	29	4,0	5	0,7	40	5,5	3	0,4	-	-	1	0,1	200	27,7	722
TOTALE / TOTAL	534.328	12,9	276.321	6,7	546.934	13,2	826.240	19,9	859.074	20,7	603.259	14,6	492.143	11,9	6.877	0,2	4.145.176

L. 27/12/2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma [\(132\)](#).

322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano [\(133\)](#).

10. Investimenti Regioni

- Il comma 29, dell'art.8 è così sostituito: “29. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
 - il comma 134 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l’anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l’anno 2023, di 465 milioni di euro per l’anno 2024, di 505 milioni di euro per l’anno 2025, di 640 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l’anno 2033 e di 850 milioni di euro per l’anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”;

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.7 della presente legge.

Relazione

Al fine di accelerare gli investimenti diretti e indiretti delle regioni a statuto ordinario, è rifinanziato il Fondo di cui al comma 134 della legge 145/2018 attraverso l'utilizzo delle somme del Fondo per investimenti delle amministrazioni centrali. Sono, inoltre, adeguate le finalità alle modifiche dell'art. dall'art.49 del DL 124/2019. Eventuali modifiche dell'assegnazione di risorse previste in tabella 1 sono previste entro il 28 febbraio 2020 per procedere in tempi utili alle variazioni di bilancio già con l'assestamento al bilancio 2020 e successivamente con il bilancio di previsione 2021 da approvarsi entro dicembre 2020 secondo le regole del D. lgs 118/2011: è necessaria la programmazione delle risorse al fine di dare certezza ai bilanci e alla effettiva realizzazione degli investimenti.

Non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. Incremento risorse per edilizia sanitaria – modifica art. 9

1. Le risorse di cui al comma 1, dell'art.9 sono incrementate di 1 miliardo di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.7 della presente legge per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Relazione

Si incrementa di un ulteriore miliardo le risorse stanziata a favore del piano pluriennale per l'edilizia sanitaria, all'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per investimenti di cui all'art.7.

12. Indennizzi emotrasfusi (versione parere dell'anno scorso aggiornata: verificare importo richiesto. Manca copertura)

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Art.55 bis (indennizzi emotrasfusi)

1. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni

e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2020, previo riscontro del Ministero della salute.”

2. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 99 della presente legge”.

Relazione illustrativa

L’articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell’esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni

13. Finanziamento di programmi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole

Dopo l’articolo 60 è inserito il seguente:

“Art.60 bis (Riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole)

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, ai fini di sviluppare il “Programma di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” istituito con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 366 del 15/12/2017, e di dare attuazione al Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”; è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All’onere si provvede mediante l’utilizzo del Fondo di cui all’art.7 della presente legge “

Relazione

La norma prevede la concessione di contributi alle aziende agricole per l’attuazione di interventi volti a contenere le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione;
2. Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile;
3. Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e lo scarico delle acque permeate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria).

14. Finanziamento Distretti del Cibo

Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

“Art.60 bis (Distretti del cibo)

1. Per le finalità di cui all'art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'art.7 della presente legge.”

Relazione

Sono concessi contributi ai Distretti del Cibo riconosciuti dalle Regioni per l'attuazione di programmi di investimento in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

15. Giornalisti

VERSIONE A

All'articolo 63 è aggiunto il seguente comma:

“6. All'articolo 40, d.lgs. 165/2001, è aggiunto il comma 2 bis:

“2 bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'art. 2077 c.c., nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'art.9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della P.A. 2016-2018.”.

Relazione

L'emendamento intende sanare la posizione dei giornalisti già assunti con il CCNL di lavoro giornalistico o a seguito di speciale contrattazione collettiva sottoscritta in base a specifiche leggi regionali, che, avendo sottoscritto sulla base di leggi vigenti nell'ordinamento regionale un contratto individuale che richiamava al CCNL di categoria, rischiano la conversione del contratto, con ricadute negative sia in termini di tutela economica che in termini di garanzie previdenziali.

L'emendamento istituisce un ruolo speciale “ad esaurimento” dei giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione e negli enti locali assunti con CCNL di lavoro giornalistico o speciale contrattazione collettiva regionale.

VERSIONE B

All'articolo 63 è aggiunto il seguente comma:

“6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 bis del DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici

stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione del rapporto di lavoro relativo agli stessi.”

Relazione

La norma è finalizzata a confermare l'applicazione, fino alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti legislativi per gli addetti alla comunicazione istituzionale.

16. Utilizzo graduatorie concorsi

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art.18 bis (utilizzo graduatorie concorsi)

“L'articolo 1 comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato”

Relazione

L'emendamento è finalizzato a semplificare le procedure per la sostituzione del personale cessato anche per effetto delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche (articolo 14 del DL 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

In subordine

All'articolo 1 comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole “sono utilizzate” sono aggiunte le seguenti” a partire dal 1° gennaio 2022”

Relazione

L'emendamento è finalizzato a semplificare le procedure per la sostituzione del personale cessato per effetto delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata “quota 100” (articolo 14 del DL 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

17. Modifiche all'articolo 7 Fondo AACC (intesa in CSR)

Al quarto periodo del comma 4, dell'articolo 7, sono soppresse le parole “*con gli enti territoriali interessati ovvero*”

Relazione

Si ritiene che la Conferenza Stato – Regioni sia l'unica sede deputata all'Intesa anche a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n.74/2018. Inoltre, nell'Intesa Stato -Regioni del 15/10/2018 n.118 era stato concordato che gli interventi sul Fondo per gli investimenti infrastrutturali

per il Paese (art.1, comma 140, L.232/2016) nel caso rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome fossero sottoposti a intesa attraverso il sistema delle Conferenze. Il fondo dell'articolo 7, seppur di nuova istituzione, è del tutto analogo (anche nel funzionamento) a quello della L.232/2016.

18. Modifiche all'articolo 8 – investimenti enti territoriali

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12 le parole “Conferenza Stato -Città e autonomie locali” sono sostituite con “Conferenza Unificata”;
- b) al comma 13 le parole “dei comuni” sono sostituite con “delle regioni che a loro volta individuano le priorità e ripartiscono le risorse fra i comuni del proprio territorio”;
- c) il comma 15 è sostituito dal seguente. “15. Ai fini dell’attuazione dei commi 13 e 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.”
- d) al comma 16 dopo le parole “ai comuni” sono inserite “ed alle Regioni a statuto ordinario”; dopo le parole “comunale” inserire “e regionale”; al termine del comma è inserito il seguente periodo “I contributi sono assegnati per almeno il 30% alle Regioni a statuto ordinario.”;
- e) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: “16 bis. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ripartite secondo la percentuale di riparto prevista dalla Tabella 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e possono essere modificate a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”
- f) al comma 28 le parole “Conferenza Stato -Città e autonomie locali” sono sostituite con “Conferenza Unificata”;
- g) al comma 29 dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti “nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”; le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite con “28 febbraio 2020”;
- h) al comma 31, al termine aggiungere “e alla effettiva capacità di spesa degli enti locali e delle regioni”.

Relazione

Gli emendamenti ai commi 12 e 28 sono conseguenti al fatto che la programmazione nelle materie riguardanti “la rigenerazione urbana” e “la sicurezza e manutenzione straordinaria di strade” e “l’efficientamento energetico delle scuole” è effettuata dalle Regioni, senza considerare che le stesse spesso finanziano progetti inerenti tali materie. Si ritiene che la necessaria Intesa sia da esprimere in Conferenza Unificata.

Per quanto riguarda i commi 13 e 15 l’assegnazione dei contributi viene modificata a favore delle regioni che svolgono un ruolo di programmazione nelle materie citate, inoltre le funzioni di edilizia pubblica sono svolte anche dalle ALER e non solo dai comuni. Le regioni si fanno carico,

secondo le priorità territoriali di assegnare le risorse ai comuni e il comma 15 prevede una snella e veloce assegnazione delle risorse.

Per quanto riguarda le spese di progettazione (modifiche al comma 16 e successivi) si ritiene che anche le Regioni possano usufruire di tali fondi al pari degli enti locali. Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto si assegnano alle regioni una percentuale dei fondi già previsti che è ripartita secondo la percentuale di riparto prevista per gli investimenti del Comma 134 della legge 145/2018.

Per quanto riguarda il comma 29, si adegua il testo alle modifiche già previste dall'art.49 del DL 124/2019, inoltre si modifica la data entro cui effettuare eventuali modifiche dell'assegnazione di risorse previste in tabella 1 in quanto le risorse possono essere inserite nel bilancio pluriennale già con l'assestamento al bilancio 2020 e successivamente con il bilancio di previsione 2021 da approvarsi entro dicembre 2020 secondo le regole del D.lgs 118/2011. Pertanto è necessaria che la programmazione delle risorse sia già definita per dare certezza ai bilanci e alla effettiva realizzazione degli investimenti.

Quanto alla integrazione del comma 31, si ritiene necessario che l'eventuale rimodulazione dei contributi debba essere coerente anche con l'effettiva capacità di spesa dei diversi comparti oltreché delle esigenze territoriali.

19. Modifiche all'articolo 9 (edilizia sanitaria)

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 è sostituito con il seguente: “Le risorse sono ripartite secondo la tabella A allegata.”

Tabella A

	quota di accesso	importo
Piemonte	7,53%	150.615.061,51
Valle D'Aosta	0,21%	4.200.420,04
Lombardia	16,82%	336.433.643,36
P.A. Bolzano	0,00%	-
P.A. Trento	0,00%	-
Veneto	8,25%	165.016.501,65
F. Venezia Giulia	2,10%	42.004.200,42
Liguria	2,75%	55.005.500,55
E. Romagna	7,56%	151.215.121,51
Toscana	6,42%	128.412.841,28
Umbria	1,52%	30.403.040,30
Marche	2,62%	52.405.240,52
Lazio	9,84%	196.819.681,97
Abruzzo	2,24%	44.804.480,45
Molise	0,53%	10.601.060,11
Campania	9,47%	189.418.941,89
Puglia	6,76%	135.213.521,35
Basilicata	0,96%	19.201.920,19
Calabria	3,26%	65.206.520,65
Sicilia	8,36%	167.216.721,67
Sardegna	2,79%	55.805.580,56
TOTALE	100,00%	2.000.000.000,00

Relazione

La modifica inserisce direttamente il riparto fra le regioni dell'incremento delle risorse al fine di una migliore programmazione degli interventi. La percentuale è determinata in base alla quota d'accesso al FSN e riparametrata in base alla tabella sopra riportata.

20. Modifiche all'art.54 (abolizione quota costo prestazioni sanitarie)

Al comma 2, dell'articolo 54 è aggiunto il seguente periodo: “Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge”.

Relazione

L'emendamento mira a chiarire che l'incremento del Fabbisogno Sanitario Nazionale dovuto alla copertura dell'abolizione delle entrate da "superticket" deve essere ripartito fra le regioni in base alle stime delle effettive minori entrate di ciascuna sulla base dei dati rilevati dai flussi delle TS. Il riparto sulla base della quota di accesso non sarebbe appropriato in quanto alcune regioni hanno adottato misure alternative per evitare l'incremento del ticket sulle prestazioni sanitarie ai propri cittadini.

21. Modifiche all'articolo 55 (apparecchiature MMG)

Al comma 1, dell'articolo 55 le parole *“sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati”* sono sostituite dalle seguenti *“dal seguente: “in base alla quota di accesso del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente”*.

Relazione

L'emendamento precisa che per il riparto di tali risorse, quota parte del Fondo per l'edilizia sanitaria rifinanziato dalla legge di bilancio dello scorso anno, si utilizza lo stesso criterio con cui sono state ripartite le risorse dell'art.20 L. 67/1988 secondo l'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 1° dicembre 2018.

22. Modifiche all'articolo 34 (rafforzamento investimenti Mezzogiorno)

Al comma 3, dell'articolo 34 le parole *“Conferenza Stato -Città e autonomie locali”* sono sostituite con *“Conferenza Unificata”*.

Relazione

Si ritiene che la necessaria la salvaguardia del ruolo di programmazione delle regioni in tema di investimenti finanziati dal Fondo Sviluppo e coesione. Pertanto è necessario che i provvedimenti siano sanciti in Conferenza Unificata.

23. Modifica all'articolo 40 (fondo disabilità e non autosufficienza)

Al comma 1, dell'articolo 40, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministero dell'Economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono ripartiti i fondi fra le Regioni e sono definiti gli interventi attuativi.”*.

Relazione

Si velocizza la definizione degli interventi attraverso apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso decreto ripartisce le somme fra le regioni che attuano le politiche sociali che conoscono i bisogni del proprio territorio attraverso la programmazione di altre finanziamento stab.

24. Modifica all'art. 96 del DDL 1586 – riforma riscossione degli enti locali e delle regioni

1. All'art. 96 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così modificata: (Riforma della riscossione degli Enti locali e delle Regioni)
- b) al comma 1, dopo le parole "26 febbraio 199, n. 46," sono aggiunte le seguenti "alle regioni"
- c) al comma 8,
 - i. le parole "degli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "gli enti di cui al comma 1"
 - ii. alla lettera a), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "l'accesso telematico è effettuato senza oneri per la consultazione dei relativi dati".
- d) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "In assenza, sono aggiunte le seguenti: "di apposita normativa regionale o"
- e) al comma 20, lettera b), secondo periodo, dopo le parole "riferimento alla riscossione" sono aggiunte le seguenti "delle regioni e degli"
- f) ai commi 22 e 23 le parole "Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali" sono sostituite con le seguenti: "Conferenza Unificata"

RELAZIONE

L'art. 96 del DDL 1586 prevede per comuni e province una nuova procedura di riscossione che in sintesi: concentra la riscossione nell'avviso di accertamento, prevede il superamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento e l'attribuzione allo stesso avviso di accertamento della funzione di titolo esecutivo.

I vantaggi di tempi "standard":

- 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento per il pagamento e/o l'eventuale presentazione del ricorso;
- 30 giorni per l'affidamento della riscossione delle somme accertate agli agenti/concessionari della riscossione;
- 180 giorni di sospensione ex lege dell'esecuzione forzata, tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo, ipoteca)

Di conseguenza, tra la notifica dell'avviso di accertamento e l'inizio della procedura di esecuzione forzata intercorre un arco temporale complessivo massimo di 270 giorni.

Tale riforma si pone, quindi, l'obiettivo dichiarato di semplificare e velocizzare la riscossione dei soli Enti Locali, e tralascia le regioni.

Si ritiene opportuno proporre alcuni emendamenti all'art. 96 che includano anche le regioni per le seguenti motivazioni:

- **L'uniformità degli strumenti di riscossione - parità tra enti e tra contribuenti:** infatti il cittadino moroso, pur a fronte dello stesso debito, è tenuto a corrispondere, tra aggi, interessi e altre spese, importi anche molto diversi a seconda che l'ente impositore utilizzi l'accertamento e la cartella con l'aggio di AdER o lo strumento dell'ingiunzione con l'aggio dei vari concessionari
- **la corrispondenza tra il nuovo avviso di accertamento esecutivo e l'ingiunzione di pagamento:** l'ingiunzione è caratterizzata da una disciplina molto risalente, essendo dettata addirittura dal regio decreto 639/1910, e si auspicava già da tempo una revisione che recepisce le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Con la proposta di emendamento in esame viene, inoltre, prevista la possibilità che le Regioni disciplinino la rateizzazione dei debiti tributari con propria legge regionale, in assenza della quale si applicano le modalità e i limiti previsti dalla normativa statale.

Ora l'art. 96 del ddl n. 1586, tutt'altro che un testo unico sulla riscossione, sembra rivedere la normativa vigente, e l'esclusione delle regioni per quanto sopra procura disorganicità al testo stesso e disomogeneità tra enti e cittadini.

25. Titolarità regioni del FSC programmazione 2021 – 2027

All'articolo 33 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e la rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, nel rispetto delle tempistiche indicate nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione e concordate con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 destinate al territorio regionale fermo restando che l'erogazione delle risorse avverrà sulla base della legislazione vigente.”

Relazione

La proposta normativa propone per il ciclo di programmazione 2021-2027, che le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, abbiano la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.

Ampliamento progetti da inserire nel Piano Sviluppo e Coesione:

All'articolo 33, comma 1, lett. b), capoverso “7.”, alla fine della lett. a) sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio”.

Relazione

L'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce le modalità di redazione ed approvazione del «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Più in dettaglio, al comma 7, la norma stabilisce che in sede di prima approvazione il Piano sviluppo e coesione può contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata che gli interventi che siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione anche dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei.

In particolare la prima condizione (progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata) risulta particolarmente critica in presenza di procedure che sono già state avviate dalle amministrazioni titolari delle risorse FSC, con aggiudicazioni tramite bandi pubblici, accordi di programma, atti degli organi deliberativi, o altre procedure formali che hanno previsto già la selezione di interventi e l'assegnazione dei finanziamenti a soggetti pubblici o privati.

In questi casi, pur in assenza di una progettazione esecutiva, si è venuta a formare una “obbligazione” nei confronti di un soggetto beneficiario, che permette l'attivazione di prime attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento (incarico al RUP, redazione di indagini e rilevazioni, affidamento della progettazione, ecc.).

L'emendamento proposto all'art.33 del disegno di legge di bilancio 2020 ha la funzione di “bilanciare” la priorità data agli “gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” con quelli che hanno anche procedimenti amministrativi in corso supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio.

26. Modifiche all'art.33 (intese con le amministrazioni interessate su risorse FSC)

Testo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2018, n. 58,	Testo emendato disegno di legge (S1586) sul bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022	Proposta emendamenti al disegno di legge (S1586)
1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, d'intesa con le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione	1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, <i>sentite le amministrazioni interessate</i> , ad una riclassificazione di tali strumenti	1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e

di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.	al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.	tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, d'intesa con le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.	Comma non modificato	Comma non modificato
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normative attribuite alle	Comma non modificato	Comma non modificato

amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali: a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; b) approvano le relazioni di attuazione e finali; c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche sull'attuazione; e) esaminano i risultati delle valutazioni.		
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 già istituiti integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.	Comma non modificato	Comma non modificato
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).	Comma non modificato	Comma non modificato
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.	Comma non modificato	Comma non modificato
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:	7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:	7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;	a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla	a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata,

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.	data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021».	individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
8. L'amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.	Comma non modificato	Comma non modificato
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Comma non modificato	Comma non modificato

10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire: a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7; b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica; c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.	10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lett. b);	<u>Sostituito dal seguente:</u> 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con le amministrazioni competenti, al fine di contribuire: a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7; b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica; c) al finanziamento della progettazione degli investimenti infrastrutturali.
	10-bis. Le risorse di cui al comma 10 del presente articolo possono finanziare: a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.	Soppresso
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.	Comma non modificato	Comma non modificato
	11-bis Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi	Comma non modificato

	finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.	
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.	Comma non modificato	Comma non modificato
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018,	13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10-bis, lettera b) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018,	13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei

n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari Regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007- 2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.	14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale , d'intesa con il Ministro per gli affari Regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007- 2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.	Comma non modificato
15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE: a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo; b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.	15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE: a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo; b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.	Comma non modificato
		15-bis Per il ciclo di programmazione 2021-2027, le Amministrazioni regionali hanno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.

Relazione

Si ritiene rilevante proporre emendamenti al DDL S1586 che modifica in chiave riduttiva il coinvolgimento delle regioni nella gestione delle risorse, indebolendo fortemente il ruolo delle medesime.

Le Regioni ritengono infatti necessario che sia ad esse riassegnato un ruolo attivo nel processo di riclassificazione degli attuali documenti programmatori del FSC nonché sostengono fortemente la scelta di far rimanere nelle loro assegnazioni le risorse ancora a disposizione.

Inoltre, le Regioni ritengono necessario proporre un richiamo per il ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione inteso a ricondurre in capo alle Regioni medesime la titolarità della programmazione e gestione delle risorse FSC destinate ai propri territori.

Infatti, alla luce dell'esperienza del ciclo di programmazione 2014-2020 (caratterizzato da una gestione fortemente centralizzata a livello nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione) le Regioni sostengono la scelta di una revisione - per il ciclo di programmazione 2021-2027 - dell'impostazione generale delle risorse FSC attraverso un processo che, a partire dalla definizione della strategia generale a livello centrale, dalla condivisione delle priorità attuative tra Regioni e Governo, nell'ottica di accelerazione della spesa, preveda l'attivazione e la gestione degli interventi individuati direttamente in capo alle Regioni così da velocizzarne la realizzazione.

27. Spese progettazione per le Regioni

All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 30 bis:

“30 bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del DL 30 aprile 2019, n.34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Relazione

Analogamente a quanto definito al comma 16 dell'art.8 del DDL Bilancio sono assegnate anche alle regioni risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi previsti dal comma 29. La norma non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto sono utilizzate in quota parte risorse già stanziare per il Fondo Sviluppo e Coesione.

28. Direttori scientifici IRCCS (previdenza)

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Art.55 bis (In materia di previdenza dei Direttori scientifici degli IRCCS)

All'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. è inserito il comma 12 bis:“ 12 bis – Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori

scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per la durata dell'incarico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Direttore scientifico è una figura fondamentale per la specifica missione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che consiste nello svolgere attività di ricerca su nuove tecnologie, metodiche, ecc. con l'intento di trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca in innovative applicazioni cliniche che garantiscano ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali, creando un ponte tra scienza e medicina, tra ricerca e cura. Si tratta di un ruolo di primaria importanza sia perché scoperte potenzialmente utili spesso non riescono a essere tradotte in opportunità cliniche per il paziente, sia perché, quando tale trasferimento avviene, i tempi sono spesso estremamente lunghi, a fronte dell'urgenza delle esigenze del cittadino.

E' compito del direttore scientifico predisporre le linee strategiche e programmatiche della ricerca, organizzare l'attività, con particolare attenzione agli aspetti traslazionali e all'innovazione, mediante collaborazioni in rete e lo sviluppo della ricerca clinica e pre-clinica, garantire e monitorare il suo svolgimento nel rispetto dei principi etici che ispirano gli Istituti. Il Direttore scientifico è il responsabile dell'indirizzo e della programmazione generale della ricerca che garantisce la promozione, la gestione, il monitoraggio e lo sviluppo delle attività di ricerca clinico-scientifica ed assicura un indirizzo generale dell'assistenza nel quadro delle finalità primarie della ricerca. Effettua il monitoraggio della produttività scientifica, della gestione dei budget di ricerca corrente e finalizzata, fornisce sostegno ai ricercatori per reperire finanziamenti pubblici e privati, sottopone al parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le iniziative di ricerca di particolare e generale interesse, svolge attività di interfaccia tra i ricercatori e i Comitati Etici per la valutazione degli studi, è responsabile dell'attività di formazione continua dell'Istituto. Cura, infine, i rapporti con gli organi istituzionali, compresi quelli con il Ministero della Salute, il MIUR, le Università, le Regioni, gli Istituti di ricerca italiani e stranieri, la Commissione Europea, il CNR.

Pertanto, il direttore scientifico fa parte della Direzione Strategica degli IRCCS, insieme al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, con i quali condivide la *mission* manageriale e gestionale.

Per il ruolo e la posizione ricoperta nelle strutture degli Istituti, l'articolo 11, comma 3 del d. lgs. 288/2003 tratta in maniera omogenea i suddetti incarichi disponendo che *“nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque”*.

A fronte di tale equiparazione giuridica operata dal citato d. lgs. 288/2003, il medesimo non ha, tuttavia, richiamato, per un'evidente dimenticanza del legislatore delegato, la disciplina prevista dall'articolo 3 bis commi 11 e 12 del D.lgs 502/92 e s.m.i., che nel disciplinare il collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti che assumono l'incarico di Direttore generale, amministrativo e sanitario, dispone altresì che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'Unità sanitaria locale o all'Azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Nei fatti gli Istituti, ritenendo applicabile anche al Direttore scientifico la predetta previsione normativa, hanno versato all'INPS i suddetti contributi previdenziali secondo la previsione del succitato articolo 3 bis.

Solo recentemente l'INPS ha chiarito che la statuizione contenuta dal d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è a carattere speciale e quindi in mancanza di una specifica disposizione di raccordo, non risulta applicabile anche ai Direttori Scientifici.

Al fine di estendere tale previsione normativa anche ai Direttori scientifici, si propone il presente emendamento che, di fatto, chiarifica in modo inequivocabile l'estensione ai Direttori scientifici degli IRCCS pubblici delle disposizioni di legge in materia previdenziale relative ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL, equiparando le predette figure apicali.

Tale equiparazione dello stato giuridico delle 4 figure apicali si rende necessaria anche in una lettura sistematica della normativa vigente.

Infatti, già le disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 recante "*Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)*", e precisamente l'articolo 35 del medesimo, equiparava il Direttore scientifico, relativamente al trattamento economico, a quello dei dipendenti dell'Istituto con la qualifica sanitaria più elevata. Veniva previsto, infatti, che nel caso in cui il direttore scientifico fosse un estraneo all'IRCCS, quest'ultimo fruisse del trattamento dei dipendenti con la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta di indennità appositamente determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico.

Tale interpretazione di analogia tra Direttore Scientifico e le altre figure apicali continua anche nel Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante il "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*" e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 11, comma 3, nel disciplinare che "nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque" prevede per tutte le figure apicali degli Istituti un'identica disciplina di status giuridico.

Tale equiparazione viene, peraltro, successivamente sostenuta espressamente dal Consiglio di Stato nel parere del 12 ottobre 2005 che, infatti, ancor prima dell'introduzione normativa di cui al citato comma 818 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riteneva applicabile l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS proprio in analogia con le altre cariche apicali degli IRCCS.

Ed, infine, anche il predetto comma 818 dell'art. 1 della legge 296/2006, nel sancire la natura esclusiva di tutti gli incarichi direttivi apicali degli IRCCS pubblici, cita espressamente anche la figura del Direttore scientifico, equiparandola, in tal modo, alle altre figure, per l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

Al riguardo, inoltre, occorre rilevare che il d. lgs. n. 288/2003, *lex specialis* recante la disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur non recando una specifica disciplina sui titolari della direzione scientifica, richiama in più disposizioni, per tutto quanto non espressamente previsto, le statuizioni del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. (si veda art. 11 del d. lgs. n. 288 in materia di personale degli IRCCS).

Stante quanto precede, la necessità e l'urgenza dell'inserimento di tale emendamento discende dalla circostanza che, per effetto della predetta interpretazione da parte dell'INPS, coloro che ricoprono l'incarico di Direttore scientifico, avendo maturato una posizione previdenziale a cavallo tra il sistema contributivo e quello retributivo, verrebbero penalizzati di decine di migliaia di euro l'anno.

Pertanto, l'ulteriore protrarsi di tale situazione potrebbe disincentivare i soggetti in possesso dei requisiti di elevata professionalità richiesti dal D.P.R. n. 42/2007 dal partecipare alle relative selezioni per l'incarico di Direttore scientifico, privando in tal modo i suddetti Istituti del loro qualificato apporto.

Negli ultimi anni, infatti, si sta già assistendo a una partecipazione via via sempre più ridotta ai bandi per la selezione dei Direttori Scientifici tanto che il più delle volte non è stato possibile presentare al Ministro, per la scelta del candidato cui attribuire l'incarico, una terna di idonei, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 42/2007 recante il "Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS", considerata la presenza di solo una o due candidature ai rispettivi bandi di selezione.

RELAZIONE FINANZIARIA

La modifica proposta mira a mantenere il trattamento previdenziale proprio del dipendente che assume l'incarico di Direttore scientifico.

Come tale non comporta ulteriori oneri gravanti sul bilancio dello Stato, considerato che i contributi previdenziali risultano essere stati regolarmente versati nella loro interezza.

29. Proroga termini e modifiche al DL 109/2018 "Decreto Genova"

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Articolo 32 bis (Proroga termini e modifiche al DL 109/2018)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza conseguenti agli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo del di un tratto del viadotto Polcevera – noto come ponte Morandi - e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione della medesima emergenza, il termine di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
2. Al DL 28 settembre 2018, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Al comma 1, le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020".
 2. Al comma 2 dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020".
 3. Al primo periodo del comma 3 bis le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e di euro XXX per l'anno 2020".
 4. Al comma 4 dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e XXX per l'anno 2020".
 - b) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Articolo 2bis (Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)

1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7

settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento.”.

c) Dopo il comma 1 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“1bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.”.

d) Dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“2bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall'articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4 ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.”.

e) Al comma 1 dell'articolo 4 ter la parola: “dodici” è sostituita dalla parola: “ventiquattro”.

- f) Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 11.500.000 di euro per il primo semestre 2020".
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 lett. a) per un fabbisogno di 10.000.000 di euro, lett.c) per un fabbisogno di circa 9.000.000 di euro per le misure di cui ai nuovi commi 1bis e 1ter e alla lett. f) per un fabbisogno di 11.500.000 di euro, si provvede a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziare e non utilizzate di cui all'art. 8 del DL 109/2018.

Relazione

Comma 1.

Il presente emendamento intende introdurre un nuovo articolo che, considerata l'assoluta eccezionalità dell'avvenimento occorso il 14 agosto 2018 nella città di Genova con il crollo del viadotto Polcevera, ed atteso il permanere dell'emergenza con conseguente necessità di garantire una gestione razionale e senza soluzione di continuità degli interventi di cui all'Ordinanza CDPC 539/2018 ed al d.l. 109/2018, disponga - in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 d.lgs. 1/2018 - la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, già prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019.

Comma 2 lett.a).

Il presente emendamento intende apportare modificazioni all'art. 2 d.l. 109/2018 che ha previsto la possibilità, in riferimento agli anni 2018 e 2019, per Regione Liguria (ed enti del settore regionale allargato ad eccezione del comparto sanitario), Città metropolitana di Genova, Comune di Genova (nonché le società controllate da tali enti locali oltre alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova) e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di disporre assunzioni di personale a supporto delle attività connesse all'emergenza anche in deroga rispetto ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, attesa la perdurante necessità di un fattivo supporto per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell'emergenza, del sostegno alle attività economiche ed alla realtà locale colpita dal crollo del viadotto Polcevera, si richiede il mantenimento per l'esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere ed il prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale imposti dalla normativa vigente già attuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019.

Comma 2 lett.b).

Il presente emendamento propone l'inserimento all'interno del d.l. 109/2018 del nuovo articolo 2bis finalizzato a fornire tutela ai lavoratori dipendenti, artigiani o commercianti addetti ad attività economiche ubicate, anche parzialmente, nell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 che, quale conseguenza immediata e diretta del crollo del viadotto Polcevera, abbiano perso il proprio impiego o abbiano dovuto chiudere la propria attività autonoma.

A loro garanzia si prevede la possibilità di una loro assunzione, anche con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da parte delle aziende a totale o parziale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Genova, secondo i rispettivi fabbisogni di personale.

Comma 2 lett.c).

Il presente emendamento propone di introdurre all'articolo 4 del d.l. 109/2018, i commi 1bis ed 1ter al fine di estendere forfettariamente, per le imprese ed i liberi professionisti già ammessi alla fruizione delle somme previste al comma 1 del medesimo articolo, il periodo considerato per il decremento di fatturato subito, rispettivamente dal 30/9/2018 al 31/12/2018 per le attività ubicate all'interno della c.d. "zona rossa/arancione" (nuovo comma 1bis) e dal 30/9/2018 al 15/11/2018 per le attività ubicate nella c.d. "zona verde" (nuovo comma 1 ter), fermo restando in ogni caso il limite massimo già previsto di €. 200.000,00.

Comma 2 lett.d)

L'emendamento introduce altresì i commi 2bis e 2ter al medesimo articolo 4 d.l. 109/2018.

Mediante il comma 2bis si prevede la possibilità di riconoscere, a favore di imprese e liberi professionisti aventi sede operativa nell'area delimitata dalle ordinanze individuate dal comma 1 dell'art. 4, una somma, nel limite massimo di €. 15.000,00, a copertura dei maggiori costi sostenuti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 13 agosto 2019. Di tali costi dovrà essere data idonea dimostrazione da parte dei richiedenti mediante perizia asseverata da presentare all'atto della domanda che attesti l'incidenza degli stessi sul fatturato raffrontandolo con quello conseguito nel periodo 14 agosto 2017 - 13 agosto 2018. I criteri di erogazione saranno determinati con provvedimento del Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale per l'emergenza nei limiti già fissati dal comma 2 dell'art. 4. In ogni caso si prevede la non cumulabilità di tali somme con quelle già previste dall'art. 4ter (per la sospensione dell'attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera) e dall'introducendo comma 2ter dell'art. 4.

Il nuovo comma 2ter introduce anche per i titolari di società a responsabilità limitata unipersonali l'indennità una tantum di €. 15.000,00 in caso di sospensione temporanea dell'attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera già previsto dall'art. 4ter, comma 2, d.l. 109/2018 a favore delle categorie dei lavoratori autonomi, **dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale nonché dei lavoratori autonomi.**

Comma 2 lett.e)

La presente disposizione intende prolungare da dodici a ventiquattro mensilità l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori del settore privato di cui all'art 4ter d.l. 109/2018.

Comma 2 lett.f)

Il presente emendamento intende modificare l'art. 5 d.l. 109/2018 allo scopo di dotare Regione Liguria di fondi straordinari per il trasporto pubblico locale anche per l'esercizio 2020 onde fare fronte all'impatto del crollo del Ponte Morandi sul sistema di trasporto e sui riflessi negativi sulla viabilità dell'area metropolitana di Genova e dell'intera Regione. A tale scopo si prevede l'erogazione a favore di Regione Liguria, per il primo semestre dell'esercizio 2020, di risorse ulteriori nella misura di €. 11.500.000 da destinare al finanziamento di servizi di trasporto pubblico aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento.

COPERTURA FINANZIARIA

Le coperture finanziarie per le ulteriori misure introdotte con il comma 2 lett.a) per un fabbisogno di circa 10.000.000 di euro, lett.c) per un fabbisogno di circa 9.000.000 di euro per le misure di cui ai nuovi commi 1bi e 1ter e lett.f) per un fabbisogno di 11.500.000 di euro sono individuate a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziare ai sensi del d.l. 109/2018 e non utilizzate, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 8 quantificabili in circa 53.000.000 di euro, come da report del MISE di luglio 2019 relativo alle agevolazioni concesse per fare fronte all'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'art. 2 avente ad oggetto la prosecuzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.l. 109/2018 si comunica che è nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato un importo di circa 3.000.000,00 di euro relativi all'anno 2018, comunque non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del personale (10.000.000,00 di euro).

Per ciò che attiene all'art. 5 sono sufficienti i fondi attualmente già a disposizione in base al disposto dell'art. 4ter d.l. 109/2018.

30. TPL Piemonte

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espessa rinuncia da parte della Regione Piemonte alle risorse di cui delibera CIPE n. 107/2017.

RELAZIONE

Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale si rende necessario destinare alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

La copertura finanziaria è rinvenuta nell'ambito delle dotazioni complessive non ancora ripartite del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, tramite prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

A garanzia dell'invarianza finanziaria della misura proposta a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 del suddetto Fondo per lo sviluppo e la coesione, si prevede che l'efficacia della disposizione proposta sia legata ad apposita ed espresa rinuncia da parte della Regione Piemonte alle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 107/2017, pari a 60 milioni di Euro.

31. Finanziamento dei giochi XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciuti alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2020, si fa fronte mediante pari riduzione del programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE

L' art. 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari a 29 milioni di Euro delle disponibilità dell'Agenzia per la realizzazione dei giochi olimpici «Torino 2006».

Con tale disposizione di legge s'intende ritrasferire alla Regione Piemonte una somma di pari importo destinata alla candidatura delle XXXII Universiadi invernali del 2025 e dei Giochi mondiali Invernali Special Olympics 2025.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma sopra proposta, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2019, è rinvenuta sulle disponibilità del programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

32. Modifica all'art.83 del decreto legislativo 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Alla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del decreto legislativo 159/2011, dopo le parole: " gli atti", sono inserite le seguenti: " incluse le erogazioni di contributi o somme ad altro titolo da parte della pubblica amministrazione".

Emendamenti in materia di Turismo

33. Sostegno imprese settore

Proposta

Per perseguire finalità di sostegno del settore del turismo, volano di sviluppo dell'economia del Paese, si auspica che siano adeguatamente implementate tematiche afferenti il mondo del turismo, a cominciare dalle linee di intervento previste dal Piano Strategico del Turismo di **sostegno alle imprese di settore**, verificando anche la disponibilità di nuovi fondi per rilanciare un metodo ed iniziative, quelle dei **progetti di eccellenza**, che hanno dato buoni risultati.

Emendamento

“Per il sostegno del settore turistico e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con regolamento da emanare d'intesa permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'attuazione del presente comma con decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.”

34. Sicurezza impianti a fune e innevamento

Proposta

La Legge 11 maggio 1999 n. 140, poi modificata ed integrata dalla Legge n. 166/2002, prevede un programma di finanziamento riservato alle Regioni a Statuto Ordinario a favore di interventi per l'innovazione tecnologica e l'aumento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

Il D.M. n. 203 del 1° dicembre del 2015 *“Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”*, in attuazione della

Legge 11 novembre 2014 n. 164, ha di fatto abolito il concetto di “scadenza di vita tecnica” per gli impianti a fune di recente generazione e regola gli interventi da realizzarsi allo scadere di detto termine definendo un programma cadenzato di interventi di revisione e ammodernamento.

I costi per la realizzazione degli impianti di risalita sono sempre più elevati e la remunerazione del capitale investito sempre estremamente difficile a causa degli altrettanto alti costi di gestione dei medesimi impianti.

L’adeguamento tecnologico degli impianti è richiesto da precisi obblighi normativi ma anche dal mercato che non consente di prorogare (se non a prezzo di una perdita di clienti/utenti), gli interventi di adeguamento, ammodernamento, miglioramento e sviluppo delle stazioni sciistiche.

Tali investimenti per gli impianti a fune, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

Emendamento

“Art. ...

Al fine di garantire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.”

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

35. Adeguamento impianti innevamento

Proposta

La Legge 24 dicembre 2003, n. 363, all’art.7, commi 5 e 6, prevede la concessione di finanziamenti alle Regioni per il sostegno all’economia turistica degli sport della neve a favore di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di innevamento programmato.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una sensibile diminuzione delle precipitazioni nevose soprattutto ad inizio stagione, con una traslazione temporale ed un progressivo declino dell’attività sciistica. Le stazioni sciistiche devono pensare, non solo alla gestione della propria attività, ma anche all’installazione e alla gestione degli impianti di innevamento programmato. I costi di realizzazione di queste infrastrutture hanno seguito di pari passo la curva di crescita della tecnologia raggiungendo valori importanti.

Tali investimenti per gli impianti di innevamento, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

Alla luce di quanto appare necessario rifinanziare la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 a favore delle imprese del settore per miglioramenti tecnologici, sostituzione e implementazione degli impianti di innevamento programmato.

Emendamento

“Art...

Al fine di garantire la sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmato situati nelle Regione e le Province Autonome, il fondo di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.”

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

36. Proroga Tax Credit riqualificazione delle strutture ricettive

Proposta

L'agevolazione si è dimostrata un valido incentivo per lo sviluppo dell'offerta ricettiva italiana, andando a migliorarne la qualità alberghiera nel settore. Basti pensare che nel periodo di vigenza dell'agevolazione fiscale, l'ammontare del credito d'imposta richiesto è stato di circa 570 mln di Euro per un totale di 1,37 mld di Euro investiti dagli operatori per riqualificare e riposizionare la propria offerta ricettiva.

L'emendamento ripristina per il 2019, con effetto retroattivo, e per il 2020 il credito d'imposta introdotto con il DL 83/2014. L'agevolazione fiscale, prevista inizialmente per il triennio 2014-2016 è stata successivamente prorogata dalla Legge n. 232/2016 per il biennio successivo (2017 -2018). Appare necessario ricorrere nuovamente ad uno strumento che ha dato buona prova di sé.

Emendamento

Al Titolo V rubricato “Misure per la crescita”, inserire il seguente articolo:

“Art. (Proroga Tax Credit riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di ... milioni di Euro nell'anno 2019, di ... milioni di Euro nell'anno 2020 e di ... milioni di Euro nell'anno 2021.”

37. Codice Identificativo nazionale

Proposta

Al fine di rendere pienamente operativo ed efficace la previsione del Codice Identificativo nazionale, principio condiviso tanto dal Governo centrale quanto dalle Regioni e Province Autonome, ma in un'ottica di raccordo con l'operato regionale, forte della sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2019 che ha sancito la sua competenza a disciplinare tali aspetti, appare necessario che le Regioni e le Province Autonome siano coinvolte direttamente e a pieno titolo nella definizione del Codice Identificativo nazionale, avendo esse già

normato in materia, procedendo alla modifica dell'articolo 13 della Legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019, nei termini di cui all'allegato emendamento.

Emendamento

TESTO DI LEGGE	PROPOSTE DI EMENDAMENTI
1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3."	
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.	2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, a) all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. b) <u>alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per finalità statistiche.</u>
3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2	3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono

sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.	stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, <u>d'intesa con la Conferenza Unificata</u>, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.	4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale. <u>La banca dati è alimentata dalle banche dati delle Regioni e delle Province A. Le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi sono identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", coincidente con il codice ISTAT regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Il codice identificativo da utilizzare deve essere pubblicato in occasione di ogni iniziativa di pubblicità, promozione e commercializzazione.</u> in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza
5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità	5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare <u>d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano</u>, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) le norme per la realizzazione, e la gestione della banca dati, nonché le modalità l'alimentazione da parte delle Regioni e delle Province A. compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.	b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.	
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.	7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo <u>in ogni occasione di pubblicità, promozione e commercializzazione che attuano direttamente o indirettamente tramite intermediari, con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato</u> nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.	

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo."	
--	--

Emendamenti in materia sanitaria

38. Art. Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale

“Al comma 366 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente periodo: ‘Il comma 361 non si applica alle assunzioni del personale, inclusi i dirigenti, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale’”.

Relazione

L’articolo 1, comma 36, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Il successivo comma 365 dispone che la predetta previsione si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della L. 145/2018.

La legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto nello stesso decreto l’articolo 9-bis che prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’articolo 1, comma 361 della L. 145/2018 alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma 361, pertanto, esclude la possibilità per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle del SSN (con il solo differimento di termini previsto dal comma 365, come integrato dalla disposizione della L. 12/2019 sopra richiamata), di utilizzare le graduatorie concorsuali per assunzioni di idonei non vincitori. L’applicazione del predetto disposto legislativo potrebbe avere conseguenze molto negative sull’erogazione delle prestazioni sanitarie e più in generale sul funzionamento dei servizi delle aziende sanitarie, considerati i tempi necessari per l’espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse.

In particolare, la disposizione, se mantenuta, aggraverebbe la situazione degli organici del personale medico, ma non solo, già cronicamente carente di specialisti in numerose discipline.

Conseguentemente con l’emendamento proposto si prevede l’inapplicabilità del comma 361 alle assunzioni del personale, inclusi i dirigenti, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale,

mediante un'integrazione del comma 366 della L.145/2017 che già esclude l'applicabilità, tra gli altri, di tale comma per le assunzioni di altre particolari tipologie di personale.

39. Art.... “Integrazione dell’articolo 16, Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98”

“Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 16 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo la parola ‘pubblica’, è aggiunta la seguente frase ‘anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale’ e dopo la parola ‘integrativa’ è aggiunta la seguente frase ‘e non rilevano ai fini del limite di cui all’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché dei limiti di spesa di personale previsto dalle normative vigenti’. Alla fine del primo periodo del medesimo comma 5 è eliminata la seguente frase ‘di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.’

Il testo così modificato risulterà il seguente:

“In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa e non rilevano ai fini del limite di cui all’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché dei limiti di spesa di personale previsto dalle normative vigenti”.

Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 , n. 98 è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Le Regioni possono adottare le iniziative previste ai commi 4, 5 e 6 definendo piani di razionalizzazione riferiti ad aziende sanitarie anche attraverso accorpamenti o riorganizzazione delle stesse. Per i piani di razionalizzazione di cui al presente comma la verifica a consuntivo dei risparmi realizzati è operata in sede di parifica Corte dei Conti per l’esercizio di riferimento. Le Regioni, a seguito di positiva verifica e con riferimento all’esercizio successivo a quello in cui sono stati realizzati i risparmi, procedono con propria deliberazione al riparto ed alla finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa fra le diverse aziende sanitarie.”

Relazione

Con la modifica proposta si propone di integrare la disciplina dettata dall’articolo 16, commi 4-6 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 , n. 98 , relativa ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, al fine di consentire, a fronte del mantenimento delle economie stabilite nei piani di cui sopra, l'utilizzo annuale in contrattazione integrativa di una quota parte delle predette economie, nel rispetto dell'importo massimo del 50 per cento, per il triennio di riferimento, con esclusione della spesa di personale.

Viene inoltre stabilito che le risorse destinate alla contrattazione integrativa non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché dei limiti di spesa di personale previsto dalle normative vigenti.

E' stato altresì eliminato il riferimento ai criteri di utilizzo delle risorse ai premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in coerenza alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 74 del 2017.

Con l'integrazione del comma 6-bis, viene prevista la possibilità per le Regioni di adottare le iniziative previste ai precedenti commi 4, 5 e 6, definendo piani di razionalizzazione riferiti ad aziende sanitarie anche attraverso accorpamenti o riorganizzazione delle stesse. Viene infine previsto che la verifica a consuntivo dei risparmi di razionalizzazione in esame sia operata in sede di parifica Corte dei Conti per l'esercizio di riferimento. A seguito di positiva verifica le Regioni, con riferimento all'esercizio successivo a quello in cui sono stati realizzati i risparmi, procedono con propria deliberazione al riparto ed alla finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa fra le diverse aziende sanitarie del Sistema sanitario regionale.

40. Art.... Integrazione delle commissioni mediche di verifica

“Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale”.

Relazione

La previsione di integrare la commissione medica di verifica con un rappresentante della Regione risponde all'esigenza di fornire ai componenti della commissione ulteriori elementi di conoscenza per meglio orientare i giudizi e la loro applicazione nella realtà articolata e multidisciplinare del mondo della sanità pubblica. Questo emendamento riproduce una istanza già prevista per il personale docente della scuola (L.128/2013, art.15, comma 5).

41. Art. Abrogazione dell'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017

“Il comma 456 dell'articolo 1, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato”

Relazione

L'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017 prevede che “In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n. 1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il

Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio”.

La norma autorizza lo stanziamento di una spesa per il triennio 2018-2020, i cui criteri di riparto devono essere definiti dal Ministero della Salute, per il “completamento degli interventi perequativi” a favore dei medici ex condotti, che seppure non espressamente menzionati sono identificabili in base alle sentenze ed alla nota del Ministero della Salute richiamate nella stessa norma. Le sentenze a cui si fa riferimento, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 133 del DPR 384/1990, che confermava il trattamento economico omnicomprensivo dei medici ex condotti che non avevano optato tra il rapporto di dipendenza e quello di convenzionamento, asserivano che essendo divenuti a tutti gli effetti dipendenti del SSN, i medici ex condotti avevano diritto ad un trattamento economico indifferenziato rispetto agli altri dipendenti del SSN.

In realtà tale orientamento è stato contraddetto dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato (si vedano tra le altre Cassazione Civile, Sezione lavoro, sent. 7.03.2014, n. 5444 e Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 26.09.2013, n. 4769), i quali hanno escluso che al trattamento economico omnicomprensivo previsto dai contratti di lavoro dei medici ex condotti che non avevano effettuato l’opzione potessero essere aggiunti altri emolumenti.

Orbene, la disposizione legislativa in esame, disponendo che si debba dare ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, determina, di fatto, il riconoscimento ai medici ex condotti del diritto all’equiparazione del loro trattamento economico a quello degli altri dirigenti medici.

Ne consegue che la norma, ancorchè implicitamente, è suscettibile di comportare oneri non quantificati, ma comunque elevatissimi (presumibilmente superiore a 100 milioni di euro) sulla finanza pubblica e per i quali non è stata prevista dal legislatore la copertura necessaria. La somma stanziata, infatti, è assolutamente insufficiente a garantire il presunto diritto dei medici ex condotti.

Da ciò discende l’opportunità di disporre l’abrogazione della norma, considerata anche la necessità di utilizzare eventuali risorse che risultassero disponibili per finanziare interventi prioritari in ambito sanitario.

42. Art.... Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema di emergenza-urgenza

1. *“Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di*

“Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

2. Una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d’intesa tra le Regioni e le università ove ha sede la scuola di specializzazione per la disciplina del numero di posti attivabili, delle modalità di frequenza al corso di specializzazione, dello svolgimento presso l’università delle attività teoriche e presso l’azienda di appartenenza delle attività pratiche e di tirocinio”.

Relazione

La disposizione proposta si pone l’obiettivo di regolarizzare la situazione esistente presso i servizi di pronto soccorso delle aziende del servizio sanitario cronicamente carenti di personale medico in possesso della specializzazione in *“Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza*, aziende che, per evitare l’interruzione di pubblico servizio, sono costrette ad utilizzare personale medico in possesso di altra specializzazione o anche privo di specializzazione mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile.

Pertanto viene proposta la possibilità per le aziende del SSN di consentire la partecipazione ai concorsi pubblici per la disciplina di *“Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”* anche al personale medico privo di specializzazione.

Peraltro, al fine di salvaguardare le garanzie cliniche nei confronti degli utenti, è previsto che i candidati che possono essere ammessi alle procedure concorsuali devono aver maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale.

43. Art.... Validità del titolo di laurea specialistica per l’accesso alle funzioni di coordinamento

“All’art.6, comma 1, lett.b) della L.1° febbraio 2006, n.43 è aggiunto il seguente periodo: ‘o in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001’”.

Relazione

In base alla attuale formulazione dell’art. 6 della Legge n. 43 del 2016 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” la laurea specialistica costituisce requisito per l’accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie, mentre non consente l’accesso alle funzioni di coordinamento, che richiedono il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento. Considerato che la laurea specialistica costituisce livello formativo avanzato per il personale delle professioni sanitarie ed è oggetto di puntuale regolamentazione delle sue finalità, della sua struttura didattica e di stage, che ne assicura un’elevata qualità formativa, la

modifica si propone di assicurare a coloro che siano in possesso di questo titolo universitario di poter accedere alle funzioni di coordinamento, integrando i requisiti di accesso previsti dall'articolo 6 della Legge n. 43 del 2016.

44. Art.... Risorse aggiuntive regionali (RAR)

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.e i., autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del SSN che insistono sul proprio territorio, dei fondi primalità e fasce del Comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione di programmi, correlati ad incrementi quali quantitativi di attività del personale, finalizzati al pareggio di bilancio entro un termine prestabilito. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui al comma 1”.

Relazione

La modifica si propone di consentire alle Regioni in equilibrio economico di autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del proprio Sistema sanitario regionale, dei fondi primalità e fasce del personale del comparto sanità, e dei fondi di risultato del personale dirigenziale, in applicazione delle clausole dei relativi CCNL che prevedono tale incremento in misura percentuale del monte salari, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione di programmi, correlati ad incrementi quali quantitativi di attività del personale, finalizzati al pareggio di bilancio entro un termine prestabilito. Le predette risorse trovano un fondamento legislativo nell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, secondo il quale le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitaro di finanziamento nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

Emendamenti in tema di attività produttive

45. Agenzia nazionale per la ricerca

Al comma 5 dell'articolo 28 del DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022- Atto Senato n.1586, dopo le parole *“Il comitato direttivo è composto”*, la parola *“otto”* va sostituita con la parola *“nove”*; dopo le parole *“uno dalla*

Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca” vanno aggiunte “uno dalla Conferenza delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” .

Il testo così modificato risulterà il seguente:

“Il comitato direttivo è composto da nove membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo Economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca, uno dalla Conferenza delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”

Al comma 9 dopo le parole *“di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”* sono aggiunte le parole *“previo parere acquisito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*

Al comma 10 dopo le parole *“di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”* sono aggiunte le parole *“previo parere acquisito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*

Relazione

L'articolo 28, commi da 1 a 10, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), un apposito fondo per potenziare la ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MIUR.

I compiti dell'Agenzia sono: verifica dell'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma nazionale per la ricerca (PNR); promozione e finanziamento di progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali; valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca; definizione un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

Con le modifiche proposte si intende garantire che nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia assicuri il coinvolgimento delle regioni nelle materie di propria competenza. Pertanto si propone che nella composizione degli organi venga prevista la presenza di un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni.

Altresì si prevede che sui DPCM, con i quali vengono approvati lo Statuto e le regole di funzionamento dell'Agenzia e le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile, vengano acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sistema duale

46. Emendamento 1

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. All'articolo 1, comma 281 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- a) sostituire le parole “2019” con le parole “2020”;*
- b) sostituire le parole “50 milioni” con le parole “100 milioni”.*

Motivazione

L'intervento normativo mira ad innalzare a 100 milioni il contributo aggiuntivo per il finanziamento del sistema duale per il 2020 (in luogo dei 50 milioni previsti per il 2019 dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, L. 145/2018).

47. Emendamento 2

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. All'articolo 1, comma 281 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- a) sostituire le parole “Limitatamente all'esercizio finanziario 2019” con le parole “A decorrere dall'esercizio finanziario 2020”;*
- b) sostituire le parole “50 milioni” con le parole “100 milioni”.*

Motivazione

L'intervento normativo mira a rendere stabile il contributo aggiuntivo di 100 milioni per il finanziamento del sistema duale. Infatti, viene previsto un finanziamento a decorrere dal 2020 che non necessita, pertanto, di interventi annuali di rifinanziamento. Come per gli esercizi annuali precedenti, gli oneri sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

48. Emendamento 3

Articolo 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. All’articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole “75 milioni” con le parole “175 milioni”.

Motivazione

L’intervento normativo mira ad introdurre un finanziamento stabile pari a 100 milioni per il finanziamento del sistema duale. Infatti, la cifra di 75 milioni, stanziata dalla L. di bilancio per il 2018, in maniera stabile per finanziare i percorsi duali, viene innalzata a 175 milioni con un incremento di 100 milioni che, quindi, diviene stabile nel tempo.

49. Emendamento 4

Articolo 6

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 100 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

Motivazione

L’intervento normativo mira ad innalzare a 100 milioni il contributo aggiuntivo per il finanziamento del sistema duale a decorrere dal 2020 (in luogo dei 50 milioni previsti per il 2019 dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, L. 145/2018).

50. Emendamento modificativo dell’articolo 33 del Disegno di legge

La lettera a) dell’articolo 33 è così sostituita:

a) al comma 1, le parole <<autorità delegata per coesione>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e la coesione territoriale>>;

RELAZIONE

L’articolo 44 del D.L. 30/04/2019, n. 34 e s.m.i. prevede che al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, l’Agenzia per la coesione territoriale procede, d’intesa con le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Coerentemente con il principio di sussidiarietà e al fine di garantire la partecipazione dei governi locali ai processi decisionali di particolare rilevanza socio-economica, come nel caso di specie, la modifica proposta prevede che sia mantenuta la vigente intesa dell’Agenzia per la coesione territoriale con le amministrazioni interessate.

51. Emendamento modificativo dell’articolo 36 del Disegno di legge

All’articolo 36 dopo le parole “*legge 23 agosto 1988, n. 400,*” aggiungere le parole “*previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES,*”.

RELAZIONE

L’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. prevede che il soggetto per l’amministrazione dell’area ZES, è identificato in un Comitato d’indirizzo avente il compito di assicurare, gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES, l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES, l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi etc.

In relazione alla competenze attribuite al predetto Comitato, coerentemente con il principio di sussidiarietà e al fine di garantire la partecipazione dei governi locali ai processi decisionali di particolare rilevanza socio-economica ai Governi locali, come nel caso di specie, la modifica proposta prevede che il Commissario straordinario del Governo, sia nominato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES.

52. Emendamento modificativo dell’articolo 100 del Disegno di legge

All’articolo 100 del disegno di legge n. 1586 è aggiunto il seguente comma:

“2. In sede di prima applicazione, fino all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull’ordinamento tributario della Regione Siciliana:

- a. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell’Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.*
- b. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione*

con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”

RELAZIONE

La formulazione del comma 2, che prevede la possibilità per la Regione di istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale, riconosce alla Regione Siciliana la prerogativa di istituire forme di fiscalità di sviluppo che tengano conto della giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La previsione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale di cui alla lettera a) è coerente con i principi sanciti dagli articoli 107 e 174 del TFUE ed è funzionale alla finalità del riconoscimento della condizione di insularità (Ris. Parlamento europeo del 4/2/2016-(2015/3014 RSP)) e delle misure compensative previste dall'Unione Europea finalizzate a rimuovere gli squilibri economici e sociali 16, comma 1, lettera d), forme di fiscalità di sviluppo, in conformità con il diritto comunitario.

La lettera b) prevede la possibilità per la Regione di introdurre, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (regolamenti de minimis, di esenzione per categoria, etc), incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, che possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione e che, pertanto, non devono essere compensate da un livello sovraordinato di governo (al fine di non incorrere in possibili censure dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato).

53. Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge

Al disegno di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo

Applicazione del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale

1. Nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di Ordinamento Contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell’indebitamento netto nell’ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50%, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell’esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell’esercizio 2018 nel successivo decennio.”

RELAZIONE

Nelle more del recepimento pieno della disciplina contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni si intende disciplinare le modalità di copertura del disavanzo da ripianare a seguito della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

L'applicazione della normativa di cui al predetto Decreto Legislativo n.118/2011 ha generato nella sua applicazione, nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, anche in conseguenza della sua specialità, non poche difficoltà facendo emergere, al fine di una piena trasparenza e applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, nei rendiconti degli esercizi successivi al 2015, ivi compreso quello del 2018, diverse esigenze di copertura di consistenti disavanzi, cui si potrà procedere e sino all'importo massimo della corrispondente riduzione dell'indebitamento netto, in 10 anni al fine di consentire la sostenibilità finanziaria della copertura di detto disavanzo e di tutte le sue componenti.

54. Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge

Al disegno di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo

Modifiche all'art. 1 comma 883 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n.145 dopo le parole “strade e scuole” sono inserite le parole “ovvero per il pagamento delle rate di mutuo contratti per investimenti”. Alla fine del comma è inserito il seguente periodo “I liberi Consorzi e le città metropolitane provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.”

RELAZIONE

L'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana prevede, al punto 9, un contributo a favore della Regione Siciliana nell'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane siciliane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 (articolo 1, comma 883, della legge n. 145/2018).

Per garantire l'maggiore liquidità agli enti intermedi, l'emendamento in esame amplia la destinazione delle superiori somme anche al pagamento delle rate di mutui accesi per opere di manutenzione di strade e scuole .

L'emendamento in esame tratta anche il caso dell'incapienza di cassa degli enti di cui si discute indicando un preciso ordine di priorità nei pagamenti.

55. Articolo aggiuntivo

E' aggiunto il seguente articolo:

“Articolo

Beni confiscati ed assegnati alle Regioni

Le regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.”

RELAZIONE

La proposta normativa consente di estendere l'accesso alle misure previste dal programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020 anche alle Regioni.

Ciò al fine di implementare la strategia di rafforzamento della restituzione alla collettività dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata quale segno della capacità dello Stato di proporre ai cittadini ed alle imprese modelli di inclusione sociale e lavorativa nel rispetto dei principi di legalità e di sana competizione economica.

56. Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge

Al disegno di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo

Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale

1. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.

2. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.”

RELAZIONE

L'introduzione a livello nazionale dello sportello telematico dell'automobilista, ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 ha comportato che le imposte e i diritti relativi alle operazioni di

motorizzazione espletabili mediante la procedura di sportello telematico e indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360, vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e, per essi, alle Tesorerie delle Regioni, con l'indebita conseguenza dell'attribuzione allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alle Regioni.

L'indubbia semplificazione per i cittadini ha, tuttavia, stravolto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alle Regioni, per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, che continua a svolgersi attraverso un meccanismo farraginoso in base al quale vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alle Regioni suddette.

Tale meccanismo, in assenza di specifica indicazione della percentuale di riparto dei costi in seno alla fonte normativa citata nonché di preventive Intese nelle opportune sedi di raccordo istituzionale Stato/Regioni lascia, a tutt'oggi, irrisolta la problematica insorta, sottraendo gettito dovuto alle Regioni in relazione alle attività svolte.

Tenuto conto che le regioni anche per i servizi svolti da terzi (soggetti esterni all'amministrazione regionale) svolge dei compiti fondamentali come il *rilascio dell'autorizzazione*, i *relativi controlli*, l'*archiviazione* e pertanto hanno un compito fondamentale nell'erogazione del servizio stesso, nonché considerato che la questione applicativa di cui all'art. 3 D. Lgs 296/2000, laddove è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire la ripartizione dei servizi inerenti le attività delle motorizzazioni, non è ancora definita nei termini dell'attribuzione della quota da attribuire allo Stato e alle regioni, la proposta normativa stabilisce, nelle more che il comitato definisca tecnicamente e compiutamente il riparto degli introiti in questione, che venga attribuita allo Stato una quota pari al venti per cento degli introiti.

57. INFRASTRUTTURE

Emendamento n. 1 (art. 76 “*Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale*”)

All'art. 76 aggiungere il seguente comma:

“2. Limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la disposizione di cui al comma precedente si applica dal 1 gennaio 2021 anche per i veicoli di categoria euro 3.

Motivazione

L'articolo 76 esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Pur condividendo lo spirito e lo scopo della norma, si ritiene che, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e regionale, sia opportuno rinviare di un anno l'esclusione dall'agevolazione dei veicoli euro 3, unificandola al termine previsto per gli euro 4, così da rendere coerente tale tempistica

con quella di acquisizione di nuovo materiale rotabile da parte delle Regioni e PA con le procedure attualmente in atto.

58. AGENDA DIGITALE

All'articolo 47 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea ****e in raccordo con le Agende digitali regionali****, nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ****Quota parte delle risorse andranno impiegate per rafforzare il coordinamento e cooperazione tra livello nazionale e regionale.****

3. Al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertita in legge, con modificazioni, dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n.12, è aggiunto il seguente periodo <<Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce******, **in coordinamento con le Regioni e Province Autonome,**** progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale>>

La scelta degli ultimi anni di gestire azioni e progetti a livello nazionale con nulla o poca concertazione e coordinamento con il livello regionale ha prodotto insuccessi o rallentato il progredire dei progetti. Servono risorse per le Regioni e serve una modalità di coordinamento strutturata e ampia.

59. Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie

Art. 18

Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie

All'articolo 18, comma 1, lett. c), dopo le parole “2.bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,” sono inserite le seguenti “*comma 1, del presente decreto,*”.

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 che introducono modifiche al decreto legislativo n. 33/2013 (cd decreto trasparenza).

In particolare, l'articolo 18 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, tramite collegamento ipertestuale, i dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento di personale al fine di poter adempiere a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2013 in tema di monitoraggio e accessibilità dei dati relativi alle assunzioni.

Occorre precisare che le norme del decreto legislativo n. 101/2013 si applicano alle pubbliche amministrazioni, dunque ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2bis del decreto legislativo n. 33/2013 e non già a tutti gli enti destinatari della disciplina in materia di trasparenza.

È pertanto opportuno definire in maniera chiara, fugando ogni dubbio, l'ambito soggettivo di applicazione dei nuovi adempimenti introdotti dall'articolo 18.

60. Attuazione sentenza Corte Cost. n. 205 del 2016

Proposta normativa

Dopo l'articolo 63 è inserito l'articolo 63-bis:

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge 190/2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle regioni, a decorrere dall'anno 2020, un contributo, quantificato in 846 milioni di euro, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali". E' fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. All'onere pari a 846 milioni di euro dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7 della presente legge.

Relazione

La proposta intende dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale 205/2016 e 137/2018, che hanno ormai definitivamente acclarato che lo Stato è tenuto a riassegnare le risorse, provenienti dai tagli alle Province, agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali.

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE BASILICATA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

Il seguente emendamento è finalizzato ad ottenere un contributo straordinario da parte del Governo a copertura della debitoria riveniente da mancati pagamenti dei corrispettivi per i servizi di TPL regionali (automobilistici e ferroviari) per la Regione Basilicata

Emendamento:

- **Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro per l'anno 2020 per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.**
- **Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione**

territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020

RELAZIONE

Per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale della Basilicata, risulta necessario destinare alla Regione Basilicata un contributo straordinario per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020.

Le risorse finanziarie richieste, rinvenute nell'ambito delle dotazioni complessive del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, tramite prededuzione della quota spettante alla medesima regione Basilicata, si rendono necessarie per far fronte in via definitiva, alla debitoria dell'Ente Regione nei confronti dei Gestori e, di conseguenza, alla crisi di liquidità delle aziende del settore.

Negli ultimi anni, il perdurare del difficile contesto di crisi economico finanziaria nazionale ha imposto alla Regione un'azione di ferma riduzione e razionalizzazione della spesa, a cui si è aggiunto un pesante ridimensionamento degli introiti rivenienti dalle royalties, riconducibile al blocco delle estrazioni a causa del fermo di alcuni mesi degli impianti petroliferi unitamente alla riduzione del prezzo del petrolio.

Sulla base dello scenario sopra descritto, la Regione Basilicata ha avviato negli ultimi anni un percorso di profonda revisione ed riorganizzazione dell'attuale sistema Regionale dei trasporti che ha portato all'approvazione con DCR n. 544 del 20 dicembre 2016 del nuovo Piano Regionale dei Trasporti per il periodo 2016/2026, mentre è in corso di adozione il Piano dei Trasporti di Bacino, attuativo del PRT, propedeutico per l'avvio ed espletamento delle gare di affidamento dei servizi su gomma, riorganizzati in chiave integrata.

Si chiede pertanto un intervento straordinario per superare le criticità ad oggi determinatesi e poter gestire l'immediato futuro con la certezza delle risorse finanziarie necessarie per poter garantire l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale essenziali per il territorio regionale.

Disposizioni in materia di personale

Art. 20

Al comma 1, lettera b) capoverso, dopo le parole: «procede all'assunzione,» aggiungere le seguenti: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Al comma 1, lettera c) capoverso, sostituire: «31 dicembre 2017», con: «31 dicembre 2020».

Al comma 2, lettera b) capoverso, sostituire: «31 dicembre 2017», con: «31 dicembre 2020».

RELAZIONE:

Il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Legge Madia) ha introdotto, all'articolo 20, il "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" (cd. stabilizzazione) per il triennio 2018-2020, prevedendo due diverse modalità a seconda che il lavoratore sia stato reclutato (stabilizzazione diretta) o meno in precedenza con una procedura concorsuale (stabilizzazione tramite procedura concorsuale riservata).

Essendo un piano di reclutamento speciale, previsto in via transitoria, ha individuato un arco temporale definito che è il triennio 2018-2020.

Tra i requisiti richiesti per accedere a questo beneficio di legge, vi è la maturazione di 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il problema si pone nella data entro la quale debba avvenire la maturazione dei 3 anni di contratto, ovvero "il 31 dicembre 2017".

Ponendo questo limite, tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che al 31 dicembre 2017 non abbiano ancora maturato 3 anni di contratto (ma che li matureranno entro il 31 dicembre 2020, ovvero il triennio preso in considerazione dalla norma già in vigore) e abbiano superato una procedura concorsuale bandita prima della data di pubblicazione della Legge Madia nella Gazzetta Ufficiale (7 giugno 2017), resterebbero inspiegabilmente e ingiustamente esclusi.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE BASILICATA PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI PROVINCIALI DELLA REGIONE BASILICATA (Provincia Potenza e Provincia Matera).

Il seguente emendamento è finalizzato ad ottenere un contributo straordinario da parte del Governo a copertura del fabbisogno strategico e prioritario di messa in sicurezza della rete viaria di livello provinciale e delle relative opere d'arte principali (ponti, viadotti, ecc) del territorio regionale.

Emendamento:

- **Per la copertura finanziaria del fabbisogno strategico e prioritario di messa in sicurezza della rete viaria di livello provinciale e delle relative opere d'arte principali (ponti, viadotti, ecc) del territorio regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di manutenzione straordinaria.**
- **Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.**

RELAZIONE

La rete stradale di competenza delle Province di Potenza e di Matera svolge una funzione fondamentale per i collegamenti delle aree interne ai centri e alle attività più importanti regionali e extra regionali, rappresentando la sola speranza di sopravvivenza dei territori distanti dai principali due capoluoghi di provincia. Particolarmente penalizzante è la situazione orografica che comporta anche un grado di dissesto idrogeologico elevato e diffuso acuito dai sempre più frequenti eventi atmosferici parossistici. A seguito del tragico evento dell'agosto 2018 di Genova, tutte le Province d'Italia comprese quelle lucane, furono invitate ad operare, per conto della Presidenza del Consiglio e del Ministero competente, un accurato censimento di tutte le principali situazioni di vulnerabilità strutturale delle principali opere d'arte costituenti la viabilità provinciale di competenza.

All'esito, la Province di Potenza e di Matera hanno trasmesso ai Soggetti istituzionali di cui sopra ed alla Regione Basilicata le risultanze dello studio condotto, con allegato apposito elenco delle opere che versavano in condizione di non idonea sicurezza strutturale, alle quali non era ancora garantita nessuna copertura finanziaria. Detti elenchi, suddivisi per province, espongono una spesa pari a 470,34 meuro per la Provincia di Potenza (di cui 138 meuro riferiti ad interventi ritenuti urgenti) e 95,38 meuro per la Provincia di Matera.

Della stima suddetta si rende necessario ed urgente assicurare almeno per l'anno 2020 una quota pari a 100 meuro per far fronte alle massime priorità individuate.

Ove dette risorse non dovessero rendersi disponibili, gli Enti gestori hanno espressamente dichiarato di non poter assicurare la transitabilità veicolare in sicurezza, adottando l'unica misura possibile che determinerebbe la chiusura dell'arteria.

Disegno di Legge

Art. XX

XX. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole «con l'Unione Sovietica» sono inserite le seguenti: «e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico».

XX. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «e prevalente» sono soppresse;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni »;

- c) al comma 6 le parole «e prevalente» sono soppresse;
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6 bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate;

.e) al comma 7 le parole «; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento» sono soppresse.

Commento

La modifica proposta mira ad estendere l'operatività della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica, partecipata dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto-Adige.

Da un lato, viene allargato l'ambito territoriale di operatività della società all'estero, ricomprendendo i Paesi del Golfo

Persico; dall'altro, si dà la possibilità a Finest di operare anche in Italia.

Vengono, inoltre, rimossi alcuni limiti quantitativi riguardanti i finanziamenti destinati alle società medesime e la quota di capitale nelle società che può essere acquisita da Finest, che dovrà comunque restare solo di minoranza, così da consentire a Finest di essere maggiormente presente stante la tipologia dei nuovi investimenti intrapresi dalle imprese.

Si elimina, inoltre, il vincolo relativo al prezzo di cessione delle partecipazioni acquisite, per poter lasciare alla Società

la possibilità di scegliere la modalità più opportuna in base alle situazioni contingenti.

Relazione tecnico-finanziaria

La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.